SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

110ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2002

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-53

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 55-74

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 75-93

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1002) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*****:**

GIRFATTI *(FI), relatore* . . . . . 2, 8, 15 e *passim*
PASTORE *(FI)* 3
DE PETRIS *(Verdi-U)* 3, 23
GIOVANELLI *(DS-U)* 4, 14
TURCI *(DS-U)* 5, 18, 32
CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 9, 12, 16 e *passim*
VALLONE *(Mar-DL-U)* 11
TURRONI *(Verdi-U)* 13
MANCINO *(Mar-DL-U)* 16
DONATI *(Verdi-U)* 17
* EUFEMI *(CCD-CDU:BF)* 21
COSTA *(FI)* . . . . . *Pag.* 21, 22
FRANCO Paolo *(LNP)* 26
TAROLLI *(CCD-CDU:BF)* 22, 27
GRILLOTTI *(AN)* 27
TOIA *(Mar-DL-U)* 30
MICHELINI *(Aut)* 33
CANTONI *(FI)* 34
BONAVITA *(DS-U)* 35, 36, 37

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 20

Verifica del numero legale 36

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(627) ***Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470:***

PELLICINI *(AN), relatore* 38
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 37, 38, 39
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 39

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(77) ***BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(277) ***PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(401) ***SCHIFANI e PASTORE. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(417) ***GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

(431) ***EUFEMI ed altri. – Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(507) ***ROLLANDIN ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(674) ***PEDRINI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(715) ***COSTA. – Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

* PASTORE *(FI), relatore* . . . . . *Pag.* 40
TURRONI *(Verdi-U)* 43
MALENTACCHI *(Misto-RC)* 44, 45
* DEL PENNINO *(Misto-PRI)* 48
MARINO *(Misto-Com)* 50

Verifica del numero legale 44

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1002:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 55

Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452:

Articolo 16 ed emendamento 56

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16 57

Articolo 17 ed emendamenti 66

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17 67

Articolo 18 68

Proposte di coordinamento 68

DISEGNO DI LEGGE N. 627:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 70

Articoli 2 e 3 72

Articolo 4 ed emendamento 73

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 75

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 83

Assegnazione 84

Ritiro 85

AFFARI ASSEGNATI 85

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 85

Trasmissione di documenti 86

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 86

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 53

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 87

Interpellanze 88

Interrogazioni 88

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1002) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Passa quindi all'esame dell'articolo 16 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIRFATTI, *relatore*. L'emendamento 16.0.2 dispone l'abrogazione dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo quanto era stato deciso con l'ordine del giorno approvato dal Senato a larghissima maggioranza. Sono prive di fondamento le accuse dell'opposizione di mancata tempestività nell'eliminazione di tale norma della legge finanziaria la cui attuazione, comunque, non sarebbe stata automatica.

PASTORE *(FI)*. Il 16.0.100 è analogo all'emendamento testè illustrato dal relatore e potrebbe essere da questo assorbito.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Anche l'emendamento 16.0.4 è sostanzialmente identico a quello del relatore. E' lodevole l'intenzione condivisa di correggere quella che fu definita una svista, ma suscita preoccupazione l'inserimento nel cosiddetto collegato ambientale di una norma che, seppure con talune distinzioni, ripropone la medesima questione, con pregiudizio per il patrimonio demaniale collettivo e ingiusto profitto solo per taluni.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Illustrando il 16.0.5, si associa alle considerazioni del relatore e della senatrice De Petris e auspica che l'abrogazione della norma in questione venga considerata definitiva e dunque tale da impedire anche in futuro tentativi di aggiramento in favore di privati come quelli recentemente posti in essere in Versilia e in altri tratti della costa italiana.

TURCI *(DS-U)*. I tre subemendamenti presentati al 16.0.12 tendono a modificare la parte dell'emendamento aggiuntivo della Commissione che si riferisce alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma secondo cui il Parlamento elegge quattro membri del Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti modifica di fatto un meccanismo di equilibrio nel rapporto tra maggioranza e opposizione richiamato anche nell'articolo 25 del Regolamento del Senato e da sempre rispettato per gli organi di garanzia; né si può ritenere che il rispetto dei diritti della minoranza sia affidato alla buona volontà della maggioranza che, respingendo o ignorando una proposta di modifica di tale meccanismo, assumerebbe un atteggiamento di incomprensibile arroganza politica. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U)*.

GIRFATTI, *relatore*. Modifica gli emendamenti 16.0.12 (testo 2) e 16.0.101 *(v. Allegato A)*. Il parere è ovviamente favorevole sugli emendamenti della Commissione e del relatore e contrario sugli emendamenti 16.0.12/1, 16.0.12/2 (testo 2) e 16.0.12/3 (testo 2).

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore ma propone una modifica puramente formale all'emendamento 16.0.102 (testo 3) *(v. Allegato A)*. Per quanto riguarda gli emendamenti illustrati dal senatore Turci rileva che la questione da egli posta è corretta sotto il profilo istituzionale, ma la modifica relativa alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria riprende la previsione contenuta in un disegno di legge del centrosinistra approvato dalla Camera in ordine alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia, il che dimostra che non vi è alcun intento politico punitivo nei confronti delle opposizioni. Si impegna comunque a rappresentare le considerazioni svolte sul punto al Presidente del Consiglio affinché l'elezione in oggetto avvenga tenendo conto della corretta dialettica tra maggioranza e opposizione.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. La formulazione dell'emendamento 16.0.2 della Commissione relativo all'abrogazione dell'articolo 71 non offre sufficienti garanzie in ordine ai possibili trasferimenti di beni demaniali ai comuni intervenuti nel periodo di vigenza della norma, per cui occorrerebbe un precisazione circa i beni eventualmente «sdemanializzati».

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il comma 2 dell'emendamento 16.0.2 offre garanzie più che sufficienti in ordine alla questione evidenziata dal senatore Vallone in quanto, venendo meno il presupposto giuridico che autorizzava il trasferimento, i beni tornano ad essere demaniali.

Il Senato approva l'emendamento 16.1.

TURRONI *(Verdi-U)*. L'emendamento 16.0.2 risolve definitivamente la questione relativa all'articolo 71 e in tale direzione sono apprezzabili il contributo offerto dal relatore e i chiarimenti del Sottosegretario quali segnali delle sinergie che occorre ricercare sui temi della difesa dell'ambiente.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 16.0.2. Le considerazioni del Sottosegretario manifestano un precisa volontà politica di risolvere la questione ma forse sarebbe opportuna una modifica per precisare la nullità degli effetti diretti eventualmente intervenuti nel periodo di vigenza dell'articolo 71.

GIRFATTI, *relatore*. Il testo dell'emendamento è chiarissimo, corretto e non si presta ad interpretazioni equivoche, per cui è contrario alla proposta del senatore Giovanelli.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 16.0.2.

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti da 16.0.100 a 16.0.5.

Il Senato approva l'emendamento 16.0.11.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.0.12/1 e 16.0.12/2 (testo 2) sono stati ritirati.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. L'esame del provvedimento contribuisce al progressivo deterioramento della funzione dei decreti-legge, in quanto attraverso emendamenti approvati in Commissione sono stati inseriti argomenti estranei, quali il sistema elettorale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la pur opportuna soppressione dell'articolo 71 della finanziaria. L'emendamento 16.0.12/3 (testo 2) garantisce la pluralità delle posizioni espresse dal Parlamento rispetto ad un organo di garanzia dell'operato della giustizia tributaria, mentre in un sistema di elezione seccamente maggioritario, come quello proposto dall'emendamento della Commissione, la pur apprezzabile assicurazione del Sottosegretario non avrebbe alcun valore. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

DONATI *(Verdi-U)*. Annuncia il voto favorevole all'emendamento 16.0.12/3, che consente un contemperamento della rappresentanza della maggioranza e della minoranza, questione che dovrebbe essere affrontata in un quadro di regole condivise. Non sono convincenti le argomentazioni del Sottosegretario, in quanto gli impegni assunti dal rappresentante del Governo sono estranei a un meccanismo elettorale che riguarda il Parlamento.

TURCI *(DS-U)*. L'emendamento non intende rappresentare un processo alle intenzioni della maggioranza, bensì tutelare la rappresentanza delle minoranze, che dovrebbe essere una regola condivisa da tutti. Data la rilevanza della questione, chiede che l'emendamento sia votato con il procedimento elettronico.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'impegno cui si riferiva nel suo precedente intervento riguarda il rapporto tra il Governo e la propria maggioranza parlamentare. L'emendamento in esame riprende una proposta avanzata dall'allora maggioranza due anni fa, che non può essere ritenuta lesiva delle prerogative della minoranza; d'altronde il sistema elettorale del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, come di altri organi, non si conforma ai princìpi cui si riferivano i senatori Mancino e Turci.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 16.0.12/3 (testo 2). Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 16.0.12 (testo 3) e 16.0.101 (testo 2).

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. L'emendamento 16.0.102 accoglie, seppure in via transitoria, le proposte che il Gruppo aveva già avanzato nella discussione della legge finanziaria. Annuncia pertanto un voto favorevole, anche se l'argomento richiede una normativa più complessiva. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN. Congratulazioni).*

COSTA *(FI)*. L'emendamento riconosce la professionalità degli esattori, che non deve essere dispersa. Annuncia il voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo FI).*

Il Senato 16.0.102 (testo 3 corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIRFATTI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.0.101.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 17.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.0.100a (testo 2) e 17.0.101.

GIRFATTI, *relatore*. Le proposte di coordinamento si illustrano da sé.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere favorevole alle proposte di coordinamento nn. 1 e 2.

Il Senato approva le proposte di coordinamento nn. 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Il Gruppo si asterrà sul decreto in votazione, che presenta aspetti positivi, quali la soppressione dell'articolo 71 della finanziaria, e altri su cui è forte il dissenso: in particolare l'articolo 5, che prevedendo agevolazioni per il gasolio per autotrazione incoraggia il trasporto su gomma e aggrava la già drammatica situazione dell'inquinamento e della mobilità, sulla quale il Governo non avanza proposte in grado di invertire l'attuale tendenza. Infatti, anche le grandi opere previste privilegiano il trasporto su gomma a scapito di quello su rotaia, né si prevede un significativo sostegno alla ricerca nel settore dei combustibili meno inquinanti, tant'è vero che anche le agevolazioni per il cosiddetto

gasolio bianco, previste dall'articolo 1, sono state prorogate soltanto per sei mesi, mentre una proroga più ampia avrebbe maggiormente incoraggiato le industrie ad investire nel settore. È ancora da valutare negativamente un'ulteriore parziale modifica al decreto Ronchi in materia di rifiuti, senza che il Governo abbia ancora elaborato una complessiva riforma. Si prevede che il combustibile derivante da rifiuti venga assimilato alla categoria di rifiuto speciale, ponendolo al di fuori della pianificazione complessiva e del controllo effettuato dai comuni e provocando danni notevoli alle loro finanze e all'ambiente.

FRANCO Paolo *(LNP)*. La proroga delle agevolazioni sul gasolio per autotrasporto, giustamente tutela alcune categorie produttive. Il rispetto delle minoranze, invocato dall'opposizione a proposito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è un principio giusto ma dovrebbe essere applicato in tutti i settori, a partire dall'informazione offerta dal sistema televisivo pubblico. Il Gruppo è ovviamente favorevole all'abrogazione dell'articolo 71 della finanziaria avendone per primo evidenziato le nefaste conseguenze; tuttavia la tutela dei beni demaniali non deve essere considerata una questione di principio, in quanto in alcune particolari situazioni, pur con le garanzie del ruolo pubblico e della tutela ambientale, potrebbe essere valutata l'opportunità di cedere porzioni del demanio. Annuncia il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Dichiara con convinzione il voto favorevole del suo Gruppo.

GRILLOTTI *(AN)*. Il provvedimento è condivisibile per le agevolazioni a favore del settore dei trasporti, compresso tra la concorrenza estera e l'elevato costo dei carburanti, per l'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria, sul quale sin dal primo momento aveva espresso critiche a nome del suo Gruppo, e per gli interventi in materia di rifiuti, che attraverso le variazioni al cosiddetto decreto Ronchi, si traducono in una semplificazione amministrativa e non comportano penalizzazioni finanziarie per i comuni. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Bisogna riconoscere che alcune disposizioni del decreto-legge sono apprezzabili, come quelle relative al settore dei giochi e delle scommesse o l'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria, o ancora le agevolazioni in materia di accise, per le quali tuttavia non si prevede una selezione rispetto ai diversi tipi di carburante, con grave danno per alcune Regioni che sono drammaticamente investite dal problema dell'inquinamento. Ciò nonostante, il Gruppo della Margherita annuncia la propria astensione, e non il voto favorevole cui pure si era dichiarato disponibile, a causa dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza rispetto alle proposte concernenti la rappresentanza nel Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)*.

TURCI *(DS-U)*. Anche i senatori del Gruppo DS considerano la positività di alcuni specifici contenuti, che si pongono in gran parte in linea con le politiche adottate dai Governi di centrosinistra, sia pure nell'ottica di un ripensamento complessivo. Si è persa però l'occasione per delineare l'impostazione di una politica di liberalizzazione del mercato del gas, nonché del settore dei giochi e delle scommesse, ma soprattutto si è voluto respingere una proposta emendativa non pregiudiziale delle opposizioni, volta a modificare il meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria secondo una logica di maggiore equilibrio politico e di rispetto dei diritti della minoranza. Per tale ragione il suo Gruppo si asterrà. *(Applausi del senatore Giaretta)*.

MICHELINI *(Aut)*. Pur ritenendo apprezzabili le norme che prorogano le agevolazioni sulle accise per gli autotrasporti e per il carburante da riscaldamento, nonché quelle a favore dei comuni montani, già in Commissione bilancio era stata sottolineata la scarsa attenzione per le Regioni a statuto speciale. Pertanto, dichiara l'astensione del suo Gruppo.

CANTONI *(FI)*. A nome dei senatori di Forza Italia, dichiara il voto favorevole alla conversione del decreto-legge e rivolge un ringraziamento al sottosegretario Contento e al relatore per la tempestività con cui è stato abrogato l'articolo 71 della legge finanziaria per il 2002, ma soprattutto per l'eliminazione di qualsiasi eventuale effetto prodottosi nel frattempo, e per l'introduzione, tra le altre norme, di una disciplina delle indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi. Rilevato poi che il problema dell'inquinamento non può essere ascritto alla responsabilità dell'attuale Governo, il quale presto si adopererà, come annunciato ieri, per sostenere il trasporto merci su rotaia, si associa alle considerazioni del senatore Paolo Franco in ordine al mancato rispetto dei diritti delle minoranze registratosi nella precedente legislatura. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP)*.

Presidenza del vice presidente DINI

BONAVITA *(DS-U)*. Per manifestare il disappunto in merito alla norma concernente la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12,01.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1002, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. (Applausi dal Gruppo AN).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(627) *Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 24 gennaio si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Concorda con la relazione del senatore Pellicini.

MUZIO, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, invitando il relatore ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e all'articolo 4.

PELLICINI, *relatore*. Illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e 4.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100 e 1.101 e quindi l'articolo 1, nel testo emendato, nonché gli articoli 2 e 3. È quindi approvato l'emendamento 4.100, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Il Gruppo della Margherita voterà a favore del disegno di legge.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 627, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(77) ***BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(277) ***PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(401) ***SCHIFANI e PASTORE. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(417) ***GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(431) ***EUFEMI ed altri. – Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(507) ***ROLLANDIN ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(674) ***PEDRINI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(715) ***COSTA. – Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PASTORE, *relatore*. Il testo del disegno di legge costituzionale che la 1ª Commissione propone all'Aula è il risultato della convergenza di diverse proposte di legge d'iniziativa parlamentare e dispone la cessazione degli effetti dei primi due commi della XIII disposizione finale e transitoria della Costituzione consentendo ai discendenti di Casa Savoia di rientrare in Italia e di esercitare l'elettorato attivo e passivo. Le ragioni di tale atto si ravvisano nelle mutate condizioni storico-politiche rispetto all'emanazione di quella disposizione che, all'epoca, ha rappresentato una sorta di baluardo dei valori costituzionali, tra cui la forma repubblicana. Peraltro, essendo venute meno le condizioni di pericolo circa possibili rischi di restaurazione monarchica, traspare il carattere discriminatorio della XIII disposizione, alla luce anche della intervenuta normativa comunitaria che sancisce la libera circolazione dei cittadini di tutti gli Stati membri sul territorio dell'Unione europea. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Stante la contrarietà alla discussione del disegno di legge costituzionale per il rientro dei Savoia, avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, e chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge la questione pregiudiziale proposta dal senatore Turroni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. È nettamente contrario alla modifica della XIII disposizione della Costituzione che ha sancito il giudizio storico dei costituenti e quindi del popolo italiano sui Savoia e sulle loro responsabilità. Peraltro, una deliberazione di tale portata non è stata preceduta dal alcun vero confronto nella società e trova le sue ragioni solo nell'interesse di alcune forze politiche. Il rientro, inoltre, rappresenterebbe un'offesa per la democrazia faticosamente costruita in questi anni in quanto non si possono dimenticare le responsabilità dei Savoia in ordine all'avvento del fascismo, alla promulgazione delle leggi razziali nonché il ruolo svolto nelle due guerre mondiali e in quelle coloniali, considerato peraltro che sin dall'inizio dello Stato unitario i regnanti di Casa Savoia si sono caratterizzati per la loro ispirazione fortemente conservatrice reprimendo nel sangue legittime rivolte popolari. In conclusione, considerando immodificabile la condanna espressa dai cittadini italiani nel 1946 nei confronti di Casa Savoia, si dichiara profondamente contrario alla proposta di revisione costituzionale. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e dei senatori Muzio e Marino).*

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Nonostante concordi con il relatore in ordine al mutamento delle condizioni storico-politiche, all'inesistenza di un pericolo per le istituzioni repubblicane ed al possibile contrasto della XIII disposizione con la Carta dei diritti dell'uomo e pur apprezzando la scelta di far esaurire gli effetti della stessa piuttosto che abrogarla, non può che esprimere un parere contrario sul testo in esame. In primo luogo perché la disposizione costituzionale in oggetto non è transitoria bensì finale e quindi ha carattere permanente. In secondo luogo perché la proposta è maturata in un clima di revisionismo storico che coinvolge anche la scelta repubblicana. *(Applausi dei senatori Ferrara e Marino. Congratulazioni).*

MARINO *(Misto-Com)*. La disposizione costituzionale di cui si propone la modifica riveste carattere finale, in quanto strettamente collegata all'articolo 139 della Costituzione che prevede l'immodificabilità della forma repubblicana. Il provvedimento in esame non può rappresentare un rischio per l'ordinamento repubblicano, ma è tuttavia da respingere il suo intento revisionistico in aperto contrasto con il dramma e le responsabilità della seconda guerra mondiale. È un provvedimento che scolora la memoria storica, che va invece rafforzata per mantenere sempre chiara la valutazione complessiva sull'operato di Casa Savoia, che ha certamente avuto il merito di promuovere l'unità d'Italia, ma che ha storicamente molte colpe, principalmente quelle di aver aperto la strada al fascismo e di avere poi abbandonato al proprio destino la capitale e buona parte

del Paese con una fuga ingloriosa. Non è opportuno che la legislatura inizi con un atto di revisionismo storico per il quale mancano le condizioni; la questione potrà semmai essere riconsiderata una volta che i discendenti di Casa Savoia avranno riconosciuto la Costituzione, nonché le colpe storiche della loro famiglia e restituito i beni artistici e gli archivi in loro possesso. Per tali motivi esprime il più fermo dissenso all'approvazione dei disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC e del senatore Muzio).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà quindi annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato A)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,01.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, Palombo, per l'attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Compagna, per l'attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Bevilacqua, Borea, Cavallaro, Federici, Gubetti, Zancan, per sopralluogo in Calabria, Abruzzo e Molise per il controllo del funzionamento del sistema carcerario; Bedin, Bettamio e Moro, per l'attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1002) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1002.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.1 e procedo all'illustrazione dell'emendamento 16.0.2.

In relazione a questa proposta emendativa, infatti, durante il dibattito in seconda lettura proprio in quest'Aula, relativo alla soppressione dell'articolo 71 della legge 21 dicembre 2001 n. 488, la maggioranza, unitamente a quasi tutta l'opposizione, ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad annullare nella prima occasione utile gli effetti scaturenti dall'articolo 71 della legge n. 488.

La legge finanziaria è entrata in vigore il 1º gennaio del 2002; per questo il Governo non poteva procedere all'emanazione di un provvedimento di urgenza in data precedente. Alla ripresa dell'attività parlamentare, avvenuta una settimana fa, il provvedimento d'urgenza della legislazione ordinaria più idoneo e rapido per attuare la concorde volontà parla-

mentare di abrogazione dell'articolo 71 è appunto il decreto-legge di cui ci occupiamo oggi, e che tra l'altro deve essere convertito in legge entro il 27 febbraio 2002.

Va però sottolineato che l'attuazione della normativa non era automatica, ma sarebbe dovuta derivare da una decisione degli enti locali con conseguenti atti applicativi. Del resto, forse soltanto pochi sanno che la stessa legge n. 177 del 1992 ha avuto attuazione non prima di un anno.

In adempimento all'ordine del giorno citato, il relatore e la maggioranza, e quindi il Governo, convinti che la salvaguardia e il buon uso del territorio siano assolutamente fondamentali per lo sviluppo economico e civile del Paese, hanno presentato l'emendamento che è volto ad abrogare l'articolo 71 della legge finanziaria.

Il primo comma infatti prevede la soppressione della norma, mentre il secondo comma annulla eventuali effetti scaturenti dall'applicazione dell'articolo stesso. Il Governo ha scelto di presentare un emendamento ad un altro testo piuttosto che predisporre un provvedimento ad *hoc,* ritenendo che questa fosse la strada più efficace in grado di risolvere più concretamente e velocemente il problema. Scegliere un autonomo provvedimento d'urgenza solo per questo aspetto sarebbe stato uno strumento troppo complicato e unicamente fonte di appesantimento dei lavori del Parlamento.

Per questo motivo tra le soluzioni indicate dall'ordine del giorno il Governo ha scelto la via emendativa al primo decreto-legge utile in discussione al Senato. Quindi, le accuse di mancanza di tempestività che l'opposizione, anche attraverso gli organi di stampa, addebita al Governo sono del tutto infondate.

Con l'approvazione del presente emendamento pertanto da parte nostra la pratica deve definirsi e ritenersi archiviata a tutti gli effetti.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 16.0.100 è sostanzialmente identico a quello testé illustrato dal relatore e sottoscritto dalla Commissione; tecnicamente vi è qualche diversità ma la volontà è quella di abrogare e di eliminare alla radice l'articolo 71 della legge finanziaria, adempiendo quindi ad un impegno che quest'Aula aveva assunto proprio in occasione del voto sulla stessa. Pertanto, quest'emendamento si potrebbe ritenere assorbito dal precedente. Mi rimetto comunque al parere del relatore e del Governo.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 16.0.4 sottoscritto dal mio Gruppo è sostanzialmente identico a quello della Commissione ed è stato presentato in sede di 6ª Commissione permanente. Riteniamo tra l'altro che la cancellazione dell'articolo 71 della legge finanziaria sia un atto non solo doveroso ma che credo faccia onore a questo ramo del Parlamento.

Come lei ricorderà, Presidente, da parte di quest'Aula fu accolto praticamente all'unanimità un ordine del giorno per cancellare quella che è stata considerata una svista. Vorrei però ricordare che fu presentato un

emendamento alla Camera per l'introduzione di quest'articolo 71 e anche sottolineare con dispiacere che nel cosiddetto collegato ambientale è stato adesso presentato un altro emendamento, con il quale ovviamente non si ripropone la sdemanializzazione *tout court*, in quanto lo stesso è sicuramente migliorativo rispetto all'articolo 71, ma comunque si fanno delle distinzioni e si cerca in qualche modo di riproporre la questione stessa.

Il bene che noi ci apprestiamo di nuovo a salvaguardare, cioè quello delle spiagge e dei beni demaniali, è ovviamente un patrimonio collettivo del nostro Paese. Tra l'altro, sottolineo che l'introduzione dell'articolo 71 relativo alla sdemanializzazione avrebbe creato una situazione di vera ingiustizia, perché sappiamo perfettamente che in molte circostanze non solo si è proceduto alla distruzione di parte del nostro patrimonio costiero, attraverso un uso e un ricorso continuo all'abusivismo, ma in alcuni casi, davvero indecenti anche dal punto di vista morale, si è proceduto alla costruzione di ville.

Pertanto, se fosse andata avanti l'attuazione di questo articolo e la conseguente operazione di sdemanializzazione, si sarebbe tra l'altro arrecato un danno alla collettività e prodotto un ingiusto profitto per alcuni.

Vorrei però anche rispondere al Sottosegretario, che ieri nella replica ha posto alcune questioni. Lei sa perfettamente, signor Sottosegretario, perché ne abbiamo discusso in Commissione (o comunque dovrebbe saperlo, anche se non ha seguito i lavori per l'esame della finanziaria), che appena iniziò l'esame della finanziaria il nostro Gruppo avanzò immediatamente l'ipotesi di un emendamento su questa materia, individuando in questo decreto la fattispecie ripresa nell'ordine del giorno approvato dal Senato. Poi la nostra iniziativa fu seguita anche da altri Gruppi e su questo si è lavorato insieme, quindi non vi è stata una primogenitura. Ovviamente, apprezzo il fatto che vi sia stata la disponibilità da parte della maggioranza e del Governo a lavorare insieme e che si sia abbandonata l'idea – che vi era all'inizio – di dichiarare questo emendamento inammissibile.

È bene ribadire questi concetti, perché dal punto di vista politico non credo che serva a nessuno parlare di primogenitura o altro; ritengo che, quando si raggiungono dei punti d'accordo, bisogna valorizzarli e farne tesoro, soprattutto se il fine ultimo è quello di salvaguardare un patrimonio così importante come le nostre spiagge.

Comunque, credo che l'emendamento che ho testé illustrato – poi ovviamente valuterà la Presidenza – debba ritenersi assorbito dall'emendamento della Commissione.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, le considerazioni fatte dal relatore e anche dalla collega De Petris, alle quali mi associo, mi consentono di illustrare l'emendamento 16.0.5 semplicemente aggiungendo un elemento, perché devo dichiarare piena soddisfazione per la tempestività e le modalità dell'intervento.

A questo punto, il problema se intervenire con un decreto o con un emendamento è certamente superato dai fatti. Tuttavia, le polemiche che

ci sono state e gli elementi di tensione che permangono fanno di questa discussione un passaggio importante. Infatti, il disgraziato articolo 71 ha suscitato delle reazioni nel Paese, anche al di là dei comportamenti politici e delle incertezze politiche che si sono manifestate. Ricordo infatti che, nella Commissione ambiente del Senato, che ha esaminato in prima lettura il testo della finanziaria, la maggioranza e il presidente Novi respinsero con ampiezza, ma, per la verità, anche con debolezza, di argomentazioni la mia critica all'articolo 71.

L'aspetto veramente preoccupante, però, non è questo, perché si tratta di un punto che effettivamente abbiamo superato. Il problema è che l'articolo 71 ha dato luogo anche ad una interpretazione forzata, secondo la quale avrebbe consentito l'acquisto delle spiagge da parte dei concessionari. Quindi, si tratta di una procedura che non è e non sarebbe di condono, dal momento che i concessionari delle spiagge non sono titolari di costruzioni abusive e, di fatto, di aree effettivamente da tempo privatizzate in zone demaniali.

Con l'articolo 71 è sorto un movimento che va oltre il contenuto dello stesso articolo e quello della «leggina», la quale prevedeva alcune sanatorie limitate, ma certamente non intendeva aprire una finestra alla trasformazione delle concessioni legittimamente esistenti in trasferimenti di proprietà.

Ora, siccome è una questione di estrema delicatezza e di grande rilievo economico e sociale, nell'illustrare l'emendamento di cui sono primo firmatario (che ovviamente sarà assorbito da quello della Commissione), vorrei però ricevere un chiarimento dal relatore e dal rappresentante del Governo circa il fatto che l'abrogazione dell'articolo 71 significa per loro anche la chiusura di ogni porta e una necessaria «saracinesca» non solo alle ipotesi emendative dell'articolo 71 ventilate alla Camera dei deputati (che non deve legiferare su questo punto nel momento in cui sta legiferando il Senato), ma anche alla futura ipotesi di riformulazione della stessa norma sulla cessione di beni demaniali a privati che a titolo legittimo, ad esempio la concessione, ne detengono da tempo l'usufrutto.

Comprendete tutti l'importanza di questo punto: non c'è alcuna strumentalità e volontà di polemica nella mia dichiarazione, ma è bene che dal Senato con il voto abrogativo dell'articolo 71 esca davvero una dichiarazione definitiva, una pietra tombale da mettere sopra la leggina del 1992, ma anche sulle ipotesi di forzatura di quella leggina che sono così robustamente nate in Versilia e in altre parti del Paese.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione e quella dell'Aula su uno dei punti che probabilmente è fra i più rilevanti di questo provvedimento e che si è aggiunto al provvedimento medesimo attraverso un emendamento proposto dal relatore, dalla maggioranza e dal Governo nel corso della discussione in Commissione finanze. Mi riferisco al comma 1, lettera *c)*, dell'emendamento 16.0.12, che è volto ad introdurre un articolo 16-*bis* nel testo finale del decreto-legge proposto dal re-

latore; mi riferisco, in particolare, alla modifica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Com'è noto, fino a questo momento tale Consiglio è stato composto di quindici membri eletti dai giudici tributari: la modifica proposta interviene riducendo a undici i membri eletti dai giudici tributari e aggiungendo quattro membri nominati dalla Camera e dal Senato (due alla Camera e due al Senato) con votazione a maggioranza assoluta.

Ora, non è tanto sulla modifica della composizione che voglio intervenire, perché è vero che se guardiamo ad altri organi superiori della giustizia – il CSM, ma anche lo stesso Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – essi prevedono presenze di nomina parlamentare, quindi in questo senso si può dire che il modello proposto va nel senso di un allineamento rispetto ai precedenti. Il punto delicato è il meccanismo di nomina, in particolare il riferimento alla maggioranza assoluta. Stiamo parlando, infatti, di un istituto importante, un istituto di garanzia della giustizia tributaria, dunque siamo nel campo di quegli istituti e di quei meccanismi molteplici che garantiscono gli equilibri istituzionali in un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione e tra i diversi organi dello Stato.

Tutti questi istituti, sia quelli di rilevanza costituzionale sia quelli sottordinati, hanno sicuramente bisogno di essere ripensati nella nuova configurazione politica che il nostro Paese sta progressivamente assumendo dopo l'approvazione dei sistemi elettorali maggioritari e l'affermazione di un sistema bipolare negli schieramenti politici. E' chiaro che tutto ciò presupporrebbe un ragionamento organico che a partire dalla Costituzione dovrebbe discendere, «per li rami», come si dice, ai vari livelli; tuttavia, siccome non si possono mettere le braghe al mondo e il mondo procede, quando ci si imbatte in questioni come quella che abbiamo di fronte è bene adottare un'ottica di tipo generale.

Proprio per questo motivo abbiamo proposto tre emendamenti. Il primo sopprime la modifica in quanto tale, ma è stato presentato solo per segnalare il problema. Mi preme invece richiamare l'attenzione sugli altri due emendamenti, dei quali uno prevede che la nomina avvenga con la maggioranza dei tre quinti e l'altro che la nomina avvenga a maggioranza con scheda limitata ad un solo nominativo.

Perché queste modifiche? Perché, ripeto, sono in ballo ragioni sia istituzionali che politiche. Dal punto di vista istituzionale, come accennavo prima, l'affermazione di un sistema elettorale di tipo maggioritario cambia sostanzialmente la Costituzione materiale di questo Paese. Non c'è dubbio che i numeri con cui dovremo progressivamente fare i conti anche in futuro per quanto attiene ai rapporti tra maggioranza e minoranza non sono più quelli, variamente equilibrati e labili, propri di un sistema elettorale proporzionale. Il sistema maggioritario consente in linea di massima che chi vince porti a casa un numero di voti in Parlamento sufficiente ed adeguato per poter governare.

Tuttavia, questo comporta che, quando si determinano i meccanismi elettorali interni al Parlamento per nominare organismi di garanzia, ci

sia una revisione di tali meccanismi. Quindi, c'è una ragione di tipo istituzionale e una di tipo politico.

In quella che è stata chiamata la Prima Repubblica, dopo gli inizi traumatici dell'immediato dopoguerra, si era affermata comunque una prassi che era stata definita consociativa, la quale però consentiva un rapporto stabilizzato fra maggioranza e opposizione, o rapporti fra maggioranza ed opposizione tali per cui, in determinate nomine o in determinati meccanismi delicati, le garanzie di rispetto dei ruoli delle minoranze erano comunque convalidate e consolidate dalla prassi.

Siamo entrati in una nuova fase, in cui si fa fatica ad affermare che si sia consolidata una nuova prassi. Da quando è entrato in funzione il sistema maggioritario, siamo passati dalla fase iniziale della scorsa legislatura, dal tentativo della Commissione bicamerale, dall'intesa *bipartisan* sulle grandi riforme istituzionali e politiche fino al clima attuale, che non si può certo definire di cordiale *entente bipartisan*, come si nota in qualunque tema di rilevanza politica e come si riscontra alla Camera e al Senato.

La realtà di questi fatti suscita in noi forti preoccupazioni, tanto più quando sentiamo spesso concludere anche in quest'Aula dibattiti politici rilevanti con la seguente affermazione politica: «Abbiamo vinto le elezioni, abbiamo diritto di decidere». Perfetto: chi vince le elezioni ha diritto di decidere, ma ha diritto di farlo sulla base di meccanismi nuovi, rispettosi delle garanzie delle minoranze e delle opposizioni.

La presenza e i diritti delle minoranze non possono essere rimessi alla buona volontà della maggioranza, come in qualche modo mi si è risposto indirettamente nel momento in cui abbiamo cominciato a discutere del testo al nostro esame, quando si è affermato che avremmo poi rilevato, nel corso delle nomine, che si sarebbe tenuto conto anche delle indicazioni delle opposizioni.

Si fa riferimento in particolare – non ignoro il riferimento – alla modifica intervenuta la scorsa legislatura nel Consiglio superiore della giustizia amministrativa; una modifica – ho cercato anche di capire i precedenti di questi ultimi minuti – al Consiglio superiore della giustizia amministrativa intervenuta 2 anni fa, nel 2000, che credo fu approvata alla unanimità, la quale prevedeva l'inserimento di quattro membri di nomina del Parlamento con voto a maggioranza assoluta.

Ebbene, non ignoro il precedente, ma ritengo che esso segnali casomai una non maturata convinzione, una non maturata presa d'atto, a quel momento, dei necessari meccanismi indotti dal cambiamento maggioritario del sistema elettorale e del sistema politico. Il fatto che abbiamo adottato una decisione di questo tipo la scorsa legislatura può essere oggi valutato come un errore, ma – badate – non nella concreta attuazione di quella norma.

Voglio ricordare che quella norma ebbe attuazione secondo uno spirito corretto di rispetto delle indicazioni della maggioranza e dell'opposizione, perché così fu composta la Presidenza della giustizia amministrativa. Tuttavia, poiché una riflessione ulteriore è sempre opportuna, essa

ci deve portare alla convinzione e alla conclusione che è bene prevedere nella legge questa garanzia e non rimetterla alla buona volontà della maggioranza o alla maggiore o minore *cordiale entente* che esiste in un determinato momento tra maggioranza e opposizione. Questo è il senso degli emendamenti che abbiamo proposto.

Voglio sottolineare che il problema assume tanto più rilievo nel momento in cui emerge perché, se nessuno di noi avesse notato questa norma, ed essa fosse stata approvata silenziosamente, pacificamente, non ci sarebbero problemi. Tuttavia, nel momento in cui il problema emerge, ignorarlo o respingerlo assume un preciso significato politico. Dico ciò invitando la maggioranza e il Governo a riflettere attentamente: assumerebbe un significato politico di arroganza assolutamente non giustificato e non comprensibile.

Per questo motivo invitiamo la maggioranza e il Governo ad accettare questi emendamenti, o quello di essi che si riterrà più opportuno, probabilmente quello che prevede il sistema con scheda limitata a un nominativo.

Richiamo la sua attenzione, signor Presidente, perché proprio l'articolo 25 del Regolamento del Senato prevede che, quando il Senato deve votare organi collegiali per numeri inferiori a tre, si voti normalmente, salvo diverse prescrizioni del Regolamento stesso e della legge, con scheda limitata ad un voto. Lo spirito stesso del Regolamento di quest'Aula presuppone le garanzie delle minoranze.

Allora ritengo tanto più necessario che nel provvedimento in esame affermiamo questo spirito, che – ripeto – è reso più necessario dai cambiamenti istituzionali e politici intervenuti nel nostro sistema negli ultimi anni. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, all'emendamento 16.0.12 (testo 2), comma 2, la cifra 180 deve essere sostituita da 150.

Inoltre desidero puntualizzare che i termini di 150 e 90 giorni indicati per le procedure di votazione sono considerati, ovviamente, come termini massimi e non possono non essere precisati in un periodo congruo. Il Governo naturalmente valuterà, d'accordo con i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei magistrati tributari, il periodo opportuno per indire le votazioni.

In relazione poi all'emendamento 16.0.101, relativo al contributo straordinario al CONI, al primo comma dopo le parole: «predetto contributo», bisogna aggiungere: «anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto». Lo avevo già segnalato alla Presidenza, ma volevo che rimanesse agli atti.

Per quanto riguarda i pareri, naturalmente sono favorevole agli emendamenti 16.1 e 16.0.2, mentre gli emendamenti 16.0.100, 16.0.4 e 16.0.5,

praticamente identici, o vengono ritirati o vengono assorbiti dall'emendamento 16.0.2.

Ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.0.11, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.0.12/1, 16.0.12/2 (testo 2) e 16.0.12/3 (testo 2) e parere favorevole sugli emendamenti 16.0.12 (testo 2) come modificato, 16.0.101 e 16.0.102 (testo 3).

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.1, 16.0.2 e 16.0.11. Considero ovviamente assorbiti gli emendamenti di identico contenuto 16.0.100, 16.0.4 e 16.0.5.

Esprimo parere contrario, ma mi riservo infine di motivarlo, agli emendamenti 16.0.12/1, 16.0.12/2 (testo 2) e 16.0.12/3 (testo 2), mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.0.12 (testo 2) con la modifica proposta dal relatore.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 16.0.101, con la modifica introdotta. Per quanto riguarda l'emendamento 16.0.102 (testo 3) vorrei sottolineare che al comma 1 dopo le parole «Agenzia delle entrate» vanno aggiunte le parole «e delle dogane». Pertanto, bisognerà correggere la dizione specificando «e delle Agenzie delle entrate e delle dogane».

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario, della sua precisazione che in ogni caso non era sfuggita all'attenzione della Presidenza.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo che il collega Turci abbia toccato una questione corretta sotto il profilo politico ed istituzionale. Debbo con altrettanta correttezza replicare al senatore Turci perché quando ha citato il precedente del Consiglio della giustizia amministrativa, ritengo che quel dibattito fosse sostanzialmente attuale. Questo perché eravamo in un perfetto sistema maggioritario, perché le modifiche rispetto alle disposizioni precedenti erano già intervenute, e perché, tutto sommato, all'epoca sia per la maggioranza che per l'opposizione – lei ha ricordato le modalità di voto di quella modifica – si riteneva tranquillamente che a fronte di organismi di autogoverno della Magistratura, sia essa amministrativa o di altro genere, fosse garantita la rappresentanza sulla scorta di quei meccanismi che rimettono all'elezione delle Camere.

Ora, sostenere che a distanza di pochissimo tempo da quella modifica vi sarebbe una questione politica che contrappone sull'elezione o sulla designazione di questi membri maggioranza e opposizione, tanto da mettere in discussione non solo il rapporto dialettico-politico ma anche quello istituzionale, mi sembra sinceramente una forzatura.

La modifica che noi abbiamo proposto – lei correttamente lo ha ricordato – non ha fatto altro che riprendere pari pari la stesura approvata dalla Camera per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Quel sistema elettorale viene utilizzato perché introdotto nel nostro ordinamento

soltanto in seguito alle modifiche introdotte nel 2000 alle quali lei accennava. Così come noi allora non abbiamo ritenuto che fosse un attentato, ma lo abbiamo rimesso al confronto politico all'interno della dialettica normale tra maggioranza e opposizione, credo di poterle dire che sarà mia cura rappresentare al Presidente del Consiglio le espressioni che lei ha usato in quest'Aula, a mio avviso, non solo con dovizia di argomenti ma anche sotto il profilo politico, ponendo alla maggioranza e soprattutto al Governo una questione delicata e importante.

Negli emendamenti, a parte quello soppressivo iniziale, che credo lei abbia presentato per richiamare l'attenzione, vi sono questioni che a mio giudizio non possono essere accolte. Mi riferisco in particolare a quello che fa riferimento alla maggioranza dei tre quinti.

Se mi permette, l'esperienza parlamentare in merito all'elezione del Consiglio superiore della magistratura, quella sì mutuata su un vecchio sistema che se non ricordo male risale alla fine degli anni 50, non ha più ragione di essere. Quando con un emendamento si chiede di modificare la normativa che viene proposta, richiamandosi alla maggioranza dei tre quinti degli appartenenti alla Camera, non posso che richiamare le figure non certo ottime che si fanno nelle Aule parlamentari nel momento in cui si è tentato di eleggere insieme, indipendentemente dalle posizioni, i rappresentanti da designare nel Consiglio superiore della magistratura.

Credo che una moderna democrazia debba disporre di strumenti efficaci per designare, sulla base delle leggi vigenti, i rappresentanti eletti dal Parlamento, altrimenti, ad essere vulnerata è davvero la dignità istituzionale non solo del consesso in cui devono essere eletti questi componenti ma anche del Parlamento.

Concludo dicendo che non è cattiva volontà il fatto di non poter considerare gli emendamenti proposti dall'opposizione in questa sede da parte del Governo, ma è semplicemente riaffermare e rassicurare che quella dialettica, che lei ha richiamato senatore Turci e credo che volesse far riferimento anche a questo, in occasione dell'elezione dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per quanto riguarda il Governo viene assicurata da parte del suo rappresentante in quest'Aula e sarà mia cura fare in modo che questa assicurazione non rimanga lettera morta.

So che probabilmente l'opposizione potrà non essere soddisfatta di queste mie affermazioni, ma credo doveroso fare in modo che tale disposizione normativa proceda il più speditamente possibile. C'è bisogno di assicurare a quel Consiglio tale elezione che obiettivamente è stata fin troppo rinviata, come ricordava il relatore che, tra l'altro, ha corretto anche i termini che sono assegnati al Ministero competente per le disposizioni regolamentari.

Credo che con queste assicurazioni e mantenendo dunque un rapporto di correttezza dialettica con l'opposizione, pur non condividendone le affermazioni, si possa licenziare un testo di cui c'è bisogno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, volevo porre l'accento sull'articolo aggiuntivo all'articolo 16, relativo all'abrogazione dell'articolo 71. Pur condividendone l'abrogazione, vorrei evidenziare che attualmente esso è ancora vigente e potrebbe provocare qualche situazione di disagio. È vero che in seguito all'approvazione del provvedimento al nostro esame verrebbe abrogato, ma è pur vero che tale articolo è stato approvato con la legge finanziaria per il 2002.

L'articolo 71 della legge n. 448 del 2001 ha previsto la sdemanializzazione, il trasferimento al patrimonio disponibile di ciascun comune, delle aree demaniali ricadenti nel territorio nazionale non destinate all'esercizio della funzione pubblica e su cui siano state eseguire opere di urbanizzazione e di costruzione in epoca anteriore al 31 dicembre 1990.

Per legge, quindi, dette aree rientrano ora nell'ambito del patrimonio disponibile dei comuni acquistando conseguentemente natura di beni privati di interesse pubblico.

Nel tentativo di bloccare gli effetti conseguenti all'entrata in vigore della norma, il relatore del disegno di legge n. 1002 ha proposto un emendamento secondo il quale l'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è abrogato e sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001.

L'emendamento è stato approvato da tutti i senatori presenti in Commissione e ha come effetto sia l'abrogazione dell'articolo 71 della legge n. 448 del 2001, a far data dall'entrata in vigore della legge in cui si sostanzierà il disegno di legge n. 1002, che ha ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 452 del 2001 in materia di accise, che la vanificazione degli effetti dei soli provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 71 della legge n. 448 del 2001, cioè dei soli provvedimenti amministrativi comunali di dismissione delle aree e dei conseguenti contratti di compravendita eventualmente già stipulati con possessori delle aree medesime.

L'effetto esclusivamente per il futuro dell'abrogazione dell'articolo 71 non inibisce l'avvenuto trasferimento delle aree in capo ai comuni.

Così come concepito, peraltro, l'emendamento non è idoneo a «bloccare» il passaggio del regime dei predetti beni dal demanio statale al patrimonio disponibile dei comuni, già avvenuto *ex lege*. In particolare, dalla classificazione delle aree nel patrimonio disponibile dei comuni derivano due conseguenze: i comuni possono comunque disporre di tali beni, eventualmente alienandoli; dalla classificazione delle aree del patrimonio disponibile dei comuni deriva anche l'inizio della decorrenza del termine per l'usucapione delle aree stesse da parte dei possessori.

Appare, quindi, necessario prevedere un ulteriore emendamento che permetta la riclassificazione dei terreni come demaniali; le aree possono

infatti tornare ad essere demaniali, mediante la riacquisizione da parte dello Stato, il che può avvenire per legge, o per contratto.

Due sembrano le alternative ipotizzabili: prevedere, per legge, una riclassificazione delle aree come demanio, oppure lasciare le aree nel patrimonio disponibile dei comuni, prevedendo per legge il diritto di prelazione dello Stato nel caso di vendita da parte dei comuni. Mi sembrava importante sottolineare tale questione, trattandosi di area del demanio pubblico.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, credo che la norma come è stata concepita abbia tenuto conto degli effetti che sono stati appena evidenziati dal senatore Vallone. Non a caso è stata disposta non soltanto l'abrogazione, come ricordato dal senatore, ma anche il fatto che siano privi di effetto gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71. Lei ha correttamente posto una questione sotto il profilo giuridico. Una volta che il bene è sdemanializzato, e dunque entra nel patrimonio disponibile, possono essere adottati atti di disposizione.

È evidente che una volta che la norma, abrogando quell'articolo, toglie il presupposto giuridico, automaticamente quei beni tornano ad essere demaniali e se vi fosse un atto di qualsiasi tipo, non soltanto di carattere contrattuale, come è stato richiamato, ma vorrei dire di più (anche se si tratta soltanto di una tesi giuridica francamente impossibile) se un'eventuale sentenza avesse accertato l'usucapione, automaticamente, sulla scorta di questo emendamento che oggi il Senato approva – è soltanto un'ipotesi scolastica – gli effetti verrebbero travolti e quindi avremmo il sostanziale ripristino della situazione esistente precedentemente.

In altre parole, la norma varata dal Parlamento diventerebbe *tamquam non esset.* Il senatore ha ragione quando afferma che questa norma diventerà operativa in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge. Occorre considerare però che, qualora le amministrazioni comunali, nella consapevolezza che il Senato ha varato oggi questa normativa, tendessero a dare seguito ad atti di disposizione, si assumerebbero responsabilità non indifferenti.

Una volta noto, perché tutti i mezzi di informazione ne hanno dato notizia, che il Senato ha adottato la modifica oggi in discussione, qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione dovrebbe riflettere prima di dar seguito ad un rogito contrattuale, conseguente alla sdemanializzazione. Così facendo, infatti, si esporrebbe automaticamente all'operatività di questa norma che ne travolgerebbe gli effetti. Credo di poter affermare che le garanzie dell'emendamento in esame sono più che sufficienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.2.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, modificando l'ordine del mio intervento, devo manifestare anzitutto il mio particolare apprezzamento per le dichiarazioni del Sottosegretario a proposito della giusta preoccupazione sollevata dal collega.

Credo che, con l'approvazione dell'emendamento, la questione relativa alla possibile portata dell'articolo 71 della legge finanziaria, approvato – ahimé – dall'altro ramo del Parlamento, sia definitivamente risolta . Mi sento sufficientemente tutelato dall'introduzione del comma 2, di cui ringrazio il relatore, il quale si è addirittura sospinto oltre le nostre apprezzabili intenzioni.

Devo riconoscere con molta serenità di aver apprezzato il lavoro svolto dal relatore e le importanti dichiarazioni di cui ha dato lettura, concernenti un patrimonio del nostro Paese, in termini di bellezza e di sicurezza, che è meritevole di tutela e di protezione.

I parlamentari del Gruppo Verdi non hanno mai attaccato il Governo per i ritardi; recentemente ho preso le difese di un parlamentare di Alleanza Nazionale, il collega Foti, che, sia pure in modo insufficiente, ha tentato, presso l'altro ramo del Parlamento, di porre un limite alle conseguenze negative dell'articolo 71.

In maniera democratica abbiamo cercato tutti insieme di ottenere un risultato positivo per il nostro Paese. Devo dire in maniera sommessa, rivolgendomi ad un collega intervenuto precedentemente, di essere sorpreso del fatto che egli rimproveri al Governo di non aver emanato subito un decreto-legge. Tutti ricorderanno che quel collega fece venire meno il suo sostegno ad un ordine del giorno – presentato dai Verdi e votato da ampi settori della maggioranza – che impegnava il Governo a varare subito il decreto. Ora si rammarica del fatto che il Governo non abbia realizzato ciò che quell'ordine del giorno richiedeva in modo non completamente chiaro.

Noi, coerentemente con l'impegno assunto, abbiamo presentato un disegno di legge, che abbiamo inviato a tutti i colleghi, per risolvere questo problema. Abbiamo promosso un'iniziativa parlamentare, che potesse coinvolgere tutte le forze politiche, al fine di raggiungere un risultato positivo per il nostro Paese, facendo ricorso a quella dialettica parlamentare, a quel confronto di idee che è stato capace di individuare un obiettivo comune e condiviso: salvare le nostre coste e le golene dei nostri fiumi.

Nessuno ha fin qui parlato del demanio fluviale (forse perché non piove da tempo), ma anche in quel settore potevano esistere gli stessi problemi, con maggiori rischi per la sicurezza del nostro Paese, per le risorse economiche e per la vita di tanti cittadini.

Noi abbiamo, quindi, espresso soddisfazione (e continuiamo a farlo) sulle importanti dichiarazioni svolte in questa sede a proposito della tutela delle coste del demanio fluviale.

È importante rilevare che su questi temi tutti insieme «incassiamo», se posso usare una parola di questo genere, un risultato politico-culturale assai rilevante ed è dunque opportuno che venga mantenuto lo stesso modo di operare anche in futuro, quando ci troveremo di fronte a problemi analoghi, avendo a cuore l'interesse primario del Paese e non interessi particolari. Lo voglio sottolineare, perché in molte occasioni, anche nel corso della passata legislatura, ci siamo trovati di fronte ad un problema di questo tipo e ad esigenze sopravvenienti, quale quella di fare cassa.

Ritengo che di fronte a problemi come quelli che abbiamo toccato a proposito del demanio costiero e fluviale si possa capire quale portata di carattere negativo possano avere fattori che, tradotti in termini economici, possono portare a grandi risultati per le casse del Paese ma, nel contempo, possono minacciare l'integrità del Paese stesso. Ricordo che sono state presentate oltre mille domande per acquistare le nostre spiagge.

Si tratta di un problema che dobbiamo porci soprattutto cercando di ostacolarlo, perché l'interesse generale che questo ramo del Parlamento ha sancito con l'approvazione di questo emendamento fa prevalere la tutela delle coste e del demanio fluviale rispetto ad ogni altro interesse, soprattutto rispetto a quello di fare cassa.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI *(DS-U)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento della Commissione 16.0.2, in riferimento alle osservazioni svolte dal collega Vallone vorrei dire che anch'io ho apprezzato la replica del signor Sottosegretario, che mi pare testimoni una volontà politica inequivoca.

Mi permetto, tuttavia, di suggerire, senza agganciare a questo suggerimento alcun contenuto impegnativo per il relatore, una correzione dell'emendamento che tenga conto delle osservazioni svolte dal senatore Vallone.

Il senatore Vallone, citando il comma due dell'emendamento, fa rilevare che esso priva di effetti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in conseguenza di esso.

Credo che non ci siano atti e provvedimenti già adottati dai comuni in conseguenza del citato articolo 71: si tratta, quindi, di una precisazione posta a maggiore tutela. La richiesta avanzata dal senatore Vallone mirava

a far sì che venissero dichiarati privi di effetto gli effetti diretti dell'articolo 71 e non solo gli atti e i provvedimenti conseguentemente adottati.

Se, quindi, il relatore fosse d'accordo e il comma due fosse formulato nel seguente modo: «Sono annullati gli effetti della vigenza dell'articolo 71 e, altresì, sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001» si accoglierebbe anche, a maggiore ragione, per sicurezza e *ad adiuvandum* l'osservazione fatta dal senatore Vallone.

Non vorrei ora cavillare; l'osservazione, comunque, mi pare abbia qualche fondamento. Sarei, invece, perplesso su una riclassificazione delle aeree demaniali che aprirebbe e darebbe la stura a quella corsa alla sdemanializzazione e all'appropriazione delle aeree demaniali, che abbiamo ritenuto molto preoccupante.

Credo che sul demanio non si debba fare altro che confermare il dettato contenuto nel codice civile che è «chiarissimo, ottimo ed abbondante» e non va, da questo punto di vista, nemmeno toccato.

Non so se il relatore vorrà accogliere tale precisazione che annulla gli effetti dell'articolo 71 oltre agli atti ed ai provvedimenti eventualmente adottati in conseguenza.

In ogni caso il fatto che esso sia approvato all'unanimità è motivo di orgoglio per questa Assemblea e sarà un elemento di forza contro la tentazione sempre fortissima, diffusa e resistente a realizzare delle rendite di posizione molto facili a danno dell'ambiente e degli interessi della collettività.

Credo, quindi, che questo voto rappresenti un impegno importante contro l'illegalità edilizia e per la tutela dei vincoli sia civilistici che ambientali su quei beni demaniali che costituiscono la ricchezza straordinaria del Paese.

Per questo motivo, il nostro Gruppo dichiara il proprio voto favorevole.

GIRFATTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, per correttezza intendo fornire i chiarimenti richiesti ed una risposta. In tutta coscienza e come esperto di diritto non mi sembra vi sia alcun dubbio nell'interpretazione del comma 2 che così recita: «Sono privi di effetto tutti gli atti ed i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001». L'interpretazione è certa e non potrà mai essere oggetto di difetto di interpretazione. L'attuale formulazione è, a mio parere, corretta e credo che qualunque altra interpretazione possa dare adito ad altre.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, cosa pensa al riguardo?

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Avverto che, qualora venisse approvato l'emendamento 16.0.2 della Commissione, l'emendamento 16.0.100, presentato dal senatore Pastore, che indica la data del 1º gennaio 2002 e che ha come riferimento l'entrata in vigore della legge finanziaria, risulterebbe assorbito. Tutto il complesso evidenzia un chiaro proposito che emerge sia dall'emendamento presentato dalla Commissione sia dagli altri.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Si intendono, pertanto, assorbiti i successivi emendamenti fino al 16.0.5.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sono stati ritirati gli emendamenti 16.0.12/1 e 16.0.12/2 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.12/3 (testo 2).

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho ascoltato l'illustrazione degli emendamenti da parte del collega Turci, la risposta un po' breve del relatore e quella più articolata del Sottosegretario. Le assicurazioni che dà il Sottosegretario non riguardano il Governo. Spetta al Parlamento darsi delle assicurazioni quando introduce un principio maggioritario secco.

Non sono intervenuto nel dibattito, signor Presidente, e non intendo sollevare formalmente la questione ma intravedo una progressiva alterazione del contenuto dei decreti-legge.

Qui possiamo fare tutto, l'importante è che si tratti di gestire le entrate e fra le entrate possiamo anche inserire il ruolo e la funzione delle Commissioni tributarie, disciplinando anche queste.

Per quanto riguarda l'articolo 71, è stato consumato un pasticcio nell'altro ramo del Parlamento; troviamo l'occasione per inserire in questo decreto-legge, nonostante la legge n. 400, un emendamento soppressivo delle conseguenze dell'articolo – 71, come peraltro si era detto qui in Senato, ma le occasioni potevano anche essere altre.

Quella posta dal collega Turci è una questione già affrontata nell'emendamento della Commissione, che, sia pure per altro verso, contiene il rispetto delle posizioni plurali. Mi riferisco all'emendamento 16.0.12 (te-

sto 2) della Commissione, nel quale, alla lettera *d)* si propone di inserire prima delle parole «Le schede devono essere preventivamente controfirmate» il seguente periodo: «Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati»: vi è, cioè, il rispetto di posizioni diverse, dal punto di vista politico, culturale e della provvista per la composizione del Consiglio di Presidenza.

Ora, che il Parlamento si limiti al numero di quattro e dica «a maggioranza assoluta» significa soltanto che la maggioranza assoluta si esprime nei confronti di quei candidati della maggioranza: che raccomandazione si può fare? Io posso pure avere fiducia nel Governo in carica, ma il Governo successivo che dovere avrebbe di tener conto di questa posizione oggetto di assicurazione da parte del Sottosegretario?

Io credo che nell'elezione dei componenti da parte delle Camere il numero dispari si lasci sempre preferire. Perché quattro è un numero «secco». Io posso anche comprendere che maggioranza e opposizione abbiano una diversa collocazione all'interno della Assemblea parlamentari: c'è una maggioranza piuttosto robusta e un'opposizione che lo è meno. Questa opposizione ha diritto di essere apprezzata sul piano parlamentare con un'autonoma decisione? Il voto limitato è a garanzia non solo della pluralità interna alle Aule parlamentari, ma anche di un Consiglio che è a sua volta di garanzia nei confronti dell'operato della giustizia tributaria.

Credo che non possiamo accettare puramente e semplicemente le osservazioni del Sottosegretario e penso che con uno sforzo di buona volontà si sarebbe potuto, se il numero paritario fosse stato in grado di mettere sullo stesso piano maggioranza e opposizione, stabilire una composizione di sei membri, tre della Camera e tre del Senato, con voto limitato ad uno.

Tuttavia, se resta inalterato questo testo, ha ragione il senatore Turci quando propone il voto limitato, anche se si tratta dell'elezione di due componenti, rispettivamente da parte della Camera e del Senato. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

DONATI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Signor Presidente, anch'io vorrei caldeggiare all'Assemblea l'approvazione del subemendamento 16.0.12/3 (testo 2), a prima firma Turci, in cui viene meglio precisato, anche per consentire a tutti un'effettiva rappresentanza, il meccanismo elettivo dei due rami del Parlamento nel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Ovviamente, ho ascoltato le motivazioni addotte dal Sottosegretario per giustificare il parere contrario, però ritengo che non siano convincenti. In genere non è mai convincente la spiegazione secondo cui in un altro precedente è stato adottato lo stesso meccanismo, perché se questo si è rivelato non garantista della rappresentanza di maggioranza e minoranza, di cui è composto il Parlamento, sarà bene provvedere a modificarlo.

Inoltre, come diceva il senatore Mancino, l'impegno di un Sottosegretario a riferire al Governo e a tutelare le minoranze non è contenuto – e questo non può neanche essere proposto – all'interno di un provvedimento che regola i meccanismi elettivi nei due rami del Parlamento.

Per questa ragione, il meccanismo individuato con un voto limitato ad un solo nominativo tende a garantire che anche quella che in un determinato momento è la minoranza in Parlamento possa avere un proprio rappresentante. È vero anche, però, che il numero pari mette su un piano di parità maggioranza e minoranza, mentre i numeri e le rappresentanze sono differenti. Allora, sarebbe forse opportuno un ripensamento da parte del Governo e del relatore, in modo da rivedere numeri e meccanismi, al fine sia di garantire sia un'equa rappresentanza a maggioranza e minoranza, sia di riconoscere alla maggioranza una maggiore rappresentanza, in corrispondenza del pieno mandato elettorale ottenuto con la vittoria delle elezioni.

Per questi motivi, è abbastanza inspiegabile il parere contrario del Governo. Questo non è un problema della maggioranza che in questo momento governa il Paese o dell'opposizione, ma è una questione di regole condivise per far sì che chiunque governi metta comunque nelle condizioni la minoranza di poter esprimere, con un meccanismo di voto che la tuteli, un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di giustizia tributaria.

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, voglio dare atto al sottosegretario Contento, come hanno fatto il senatore Mancino ed altri colleghi, di averci dato una risposta molto civile. Devo dire che stiamo discutendo di un tema importante senza l'asprezza di uno scontro pregiudiziale.

L'emendamento 16.0.12/3 non ha il carattere di una sorta di processo alle intenzioni a questa maggioranza e al Governo, anche se abbiamo avuto ed abbiamo in corso scontri molto aspri su delicati temi istituzionali. Il problema è che una riflessione sistematica sulle conseguenze della progressiva entrata in funzione del sistema elettorale maggioritario e del sistema politico bipolare comporta che meccanismi come questi non possono più essere riprodotti sulla base dei precedenti.

Siamo così convinti che non siamo pronti ad adottare una modifica anche del testo relativo alla giustizia amministrativa, anche se ovviamente poi entrerebbe in funzione al momento della scadenza degli attuali organi. Quindi non stiamo difendendo quello che abbiamo fatto noi nella scorsa legislatura contro quello che propone questa maggioranza.

Vorrei ribadire questo concetto, perché non capisco l'atteggiamento di chiusura. Mi è parso infatti che il sottosegretario Contento abbia replicato adducendo un argomento di questo tipo: voi ci fate il processo alle intenzioni, ma se siete stati bravi voi nella scorsa legislatura, state tran-

quilli che saremo anche noi corretti in questa legislatura nell'attuare tale norma.

Il problema non è questo. Dobbiamo invece affermare con chiarezza che le garanzie delle minoranze, qualunque esse siano nelle varie legislature e nel succedersi degli eventi politici, non sono rimesse alla buona volontà o alla buona grazia della maggioranza di turno. Questa norma vale per tutti.

Per quanto riguarda poi l'urgenza, sottolineata dal Sottosegretario, di nominare il nuovo Consiglio superiore, bisogna riconoscere che se oggi facciamo questa modifica, non cambia nulla, perché i tempi restano quelli già previsti nei processi *in itinere*.

Per questo motivo, insistiamo sull'emendamento che ci apprestiamo a votare. Ho ritirato i primi due emendamenti per concentrare l'attenzione sul terzo, perché mi sembra anche quello più netto dal punto di vista della chiarezza dei meccanismi elettorali che ne discenderebbero.

Chiediamo che su questo emendamento si proceda con votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Intervengo per non lasciare senza risposta i senatori che hanno sollecitato un nuovo intervento da parte del Governo.

Replicando anche al senatore Mancino, che è un attento conoscitore delle dinamiche parlamentari, credo di non poter violare i principi costituzionali che presiedono ai rapporti tra le istituzioni. Quando assicuravo una garanzia di intervento del Governo, mi limitavo semplicemente a dire che, visti i rapporti che ci sono tra le maggioranze parlamentari che sostengono il Governo, sarebbe comunque facile assumere un impegno come questo.

Ritengo anche corretta l'osservazione di chi sostiene che la garanzia delle prerogative della minoranza non può essere lasciata alla buona volontà di chi governa.

Non me la sento, presidente Mancino, di affermare che quando il Parlamento modificava l'allora articolo 7 relativo al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa aggiungendo agli 11 membri togati quattro membri parlamentari, nel preciso istante in cui scriveva che quel Consiglio era composto da quattro cittadini, eletti rispettivamente due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, si ponesse il problema di non garantire la minoranza. E voglio qui ribadire questo stesso principio.

Se poi mi permette anche di citare altri esempi, vorrei richiamare alla memoria – e non credo di sbagliare – le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura militare. Come lei saprà meglio di me, i membri la cui nomina spetta al Parlamento sono designati direttamente dai Presidenti delle due Camere. Questo per dire che vi è nel nostro ordinamento una serie di designazioni, anche in organismi importanti di auto-

governo, in cui il concetto sottolineato da lei, dal senatore Turci e da altri colleghi dell'opposizione, non viene rispettato nei termini di questa dialettica.

Allora, ho raccolto dall'intervento del senatore Turci la parte che ritengo più rilevante. Esiste un problema di garanzia, che dev'essere affrontato non soltanto in relazione a questo passaggio, ma anche in relazione a tutta una serie di questioni fondamentali che possono essere anche di rilievo completamente diverso rispetto a quella degli organi di autogoverno della magistratura. Vi sono oggi dibattiti importanti sulle cosiddette *Authorities* indipendenti, e credo che anche lì ci sia una questione aperta per quanto attiene ai rapporti di garanzia tra minoranza e maggioranza; vi sono altre questioni che riguardano altri consessi.

Quindi, ritengo che il difendere la norma copiata da quello che fece il Parlamento nel 2000 rappresenti comunque una questione di correttezza sotto il profilo di questi rapporti e che essa non possa essere interpretata come uno schiacciare le prerogative della minoranza, perché il quadro istituzionale ci consente di dire che ciò non era invocabile in quella occasione e, mutate le condizioni tra maggioranza e opposizione, non è invocabile nemmeno nella situazione attuale.

Non vorrei – ma sono convinto di sbagliarmi – che questo fosse un motivo per aumentare le polemiche su settori delicati, che vanno dalla magistratura ordinaria ad altre magistrature. Siccome ritengo che non sia questo il caso, mi permetto di concludere insistendo perché il testo rimanga quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turci, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.0.12/3 (testo 2), presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. ;*(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1002

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.12 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.101 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.102 (testo 3 corretto).

* EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, l'emendamento in votazione rappresenta un risultato positivo, o meglio quel risultato che il Gruppo CCD-CDU aveva fortemente sollecitato ed auspicato fin nel corso dell'esame della legge finanziaria.

Si tratta di una soluzione transitoria che prevede, tuttavia, un confronto tra i soggetti rappresentanti degli uffici finanziari e delle aziende concessionarie per verificare in modo serio e compiuto lo stato del servizio cui vengono destinate le risorse finanziarie nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2002, indispensabili ad evitare una crisi che si rifletterebbe fortemente sull'occupazione nella dimensione di oltre 4.000 unità.

L'intervento finanziario viene realizzato attraverso parametri che assicurino il regolare funzionamento del servizio legandolo, quindi, ad efficienza e produttività. Viene data, con la soluzione odierna, una tranquillità certo provvisoria ma indicativa, in attesa della verifica. Ciò non significa nascondere la gravità della malattia: il malato è ancora grave ed è in attesa di un provvidenziale intervento chirurgico.

Il Gruppo CCD-CDU esprime, quindi, particolare soddisfazione per il positivo risultato sul quale ha attivamente lavorato, sia attraverso documenti di sindacato ispettivo sia attraverso l'azione legislativa, su cui ha ritrovato una larga convergenza parlamentare a conferma della serietà della questione all'esame del Senato. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN. Congratulazioni).*

COSTA *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA *(FI)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia dà atto al Governo della sensibilità dimostrata accogliendo le sollecitazioni e le istanze provenienti da un comparto dell'apparato dello Stato che si rifa agli ex esattori.

Si tratta di un bagaglio di professionalità e di servizio allo Stato che non può essere trascurato. Auspichiamo che, dopo aver fatto l'inventario delle reali esigenze per mantenere l'apparato efficiente ed efficace, si possa riconoscere le professionalità e mantenerle nel tempo. L'improvvisazione, che potrebbe prevalere nell'ambito della riscossione, potrebbe infatti essere lesiva dell'interesse superiore dello Stato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.102 (testo 3 corretto), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, nonché degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo stesso, che invito i presentatori ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 17.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.0.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIRFATTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.0.101.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e finanze*. Il parere del Governo è favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.100a (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.101, presentato dal senatore Tarolli.

È approvato.

Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento, che invito il relatore ad illustrare.

GIRFATTI, *relatore*. Le do per illustrate ed invito l'Assemblea ad approvarle.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esse.

CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento (Coord. 1), presentata dalla Commissione.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento (Coord. 2), presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi ha lavorato molto sulla conversione di questo decreto-legge sia in sede di Commissione sia in Aula e si è concentrato particolarmente su alcune questioni sulle quali il nostro giudizio è piuttosto articolato.

Dico subito che ci vede favorevoli e particolarmente soddisfatti, ovviamente, l'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria, testé trattata, ma questo, purtroppo, non ripaga degli interventi negativi di questo decreto-legge.

Vogliamo ricordare nuovamente alcune questioni specifiche, che danno il senso della portata di questo provvedimento, esprimendo ancora una volta il nostro profondo dissenso. Mi riferisco, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, collega relatore, soprattutto e ovviamente all'articolo 5. Il Governo continua a reiterare questo tipo di iniziativa, in particolare le agevolazioni sul gasolio per autotrazione, la cui principale conseguenza è ovviamente quella di continuare ad incoraggiare in modo ostinato e pervicace il trasporto su gomma.

Tra l'altro, tutto ciò non è assolutamente giustificato dal prezzo del greggio sul mercato internazionale. Lo voglio sottolineare, perché il Sottosegretario, nella replica ha voluto tra l'altro di nuovo rimarcare che in realtà questo decreto-legge si pone nel solco di altri interventi adottati anche dal Governo precedente. Quel tipo di intervento, che comunque noi non condividevamo, al limite era giustificabile dalla congiuntura internazionale per quanto riguardava il prezzo del greggio. Oggi siamo in una situazione completamente diversa e anche particolarmente drammatica per il nostro Paese proprio per quanto riguarda la questione dell'inquinamento.

Credo, quindi, che non sia più rinviabile una strategia complessiva per far fronte alle questioni dell'inquinamento e della mobilità, che nel nostro Paese sono sempre più centrali.

I programmi erano altri. Il Governatore della Lombardia, dopo averci detto che dal 2005 probabilmente sarebbero entrate in città soltanto macchine elettriche o con altro tipo di alimentazione, oggi invece prospetta l'ipotesi di arrivare ad una circolazione continua e costante a targhe alterne. Capite bene che queste politiche non ci faranno compiere passi avanti.

Non sto a discutere sui proclami per il 2005, perché chi ha seguito questi progetti sa benissimo che, per esempio, sono tre anni che il Ministero dell'ambiente sta finanziando le ricerche sugli autobus alimentati ad idrogeno appaltate alla FIAT.

Non mi pare che ad oggi abbiamo potuto cominciare anche solo a vedere un prototipo. Questo sta a significare anche come nel nostro Paese siamo fortemente in ritardo in questo campo.

Ma la questione centrale, signor Sottosegretario, continua ad essere quella delle politiche di mobilità sostenibile. Abbiamo una legge obiettivo, abbiamo anche un elenco di opere i cui dati non mostrano certamente una controtendenza. È infatti a tutti evidente che, se i finanziamenti per il trasporto su ferro, quindi pubblico, continuano ad essere meno della metà degli investimenti rivolti alla realizzazione di opere che continuano a proporre il modello di mobilità su gomma, evidentemente non ci siamo e continueremo ad avere tutti gli anni una situazione drammatica all'interno delle aree metropolitane. Né possiamo pensare di trasformarci tutti in «stregoni della pioggia», perché questa è la situazione in cui ci troviamo oggi.

Ed allora continuare, come si fa con questo decreto, a dare agevolazioni al trasporto su gomma significa voler ancora dare un segnale di tipo

negativo. Eppure vi era questa volta l'opportunità di mettere a disposizione queste risorse, ingenti per il bilancio dello Stato, per le agevolazioni al trasporto pubblico, che sono comunque ricomprese in quelle previste, ma rappresentano ovviamente una minima parte rispetto alla portata del provvedimento; d'altra parte le agevolazioni per quanto riguarda ad esempio il gasolio bianco (articolo 1) ancora una volta vengono somministrate di sei mesi in sei mesi, senza dare la possibilità – e faccio riferimento anche alle industrie innovative in questo campo, al settore privato – di programmare per tempo i propri interventi.

Un altro aspetto che ci vede fortemente critici concerne la questione rifiuti, introdotta anche in questo decreto attraverso il comma 11 dell'articolo 7, e su questa voglio tornare caparbiamente; spero veramente che se il Governo ha intenzione di modificare sostanzialmente il decreto Ronchi, ci dica una volta per tutte (perché anche nel collegato ambientale all'esame della Camera non è così complessivo l'intervento) se vuole arrivare a quella che si potrebbe definire una controriforma, una riforma ulteriore di tutta la questione rifiuti.

Non possiamo infatti continuare ad assistere a modifiche che hanno una portata notevole in questo campo con inserimenti all'interno di vari provvedimenti e mai attraverso un disegno complessivo. È evidente – e su questo è bene che sia chiaro quello che succederà con la modifica introdotta dall'articolo 7 – che intervenire nella classificazione dei rifiuti, e quindi trasferire il combustibile da rifiuti (CDR) dal settore «assimilati ai rifiuti urbani» a quello «assimilati ai rifiuti speciali», avrà ovviamente conseguenze non poco rilevanti.

Questo infatti significa automaticamente l'avvio di un grande processo di liberalizzazione in questo campo e quindi di fortissimo incoraggiamento alla realizzazione di impianti di termocombustione, però – ecco la questione di cui è bene tutti siano al corrente – fuori dal controllo dei comuni. Ciò significa avviare un processo che porterà in qualche modo a modificare sostanzialmente quello che con il decreto Ronchi era stato un punto di arrivo comunemente condiviso, cioè la questione del controllo pubblico su tutta la gestione ed il ciclo dei rifiuti; controllo significa ovviamente non solo gestione diretta, ma pianificazione complessiva di tutto il processo, dal momento in cui il rifiuto viene prodotto a quello dello smaltimento finale.

Ribadiamo che ciò comporterà danni notevoli alle finanze dei comuni, sottraendo ai medesimi la privativa. Ci preoccupa il combinato disposto della modifica del decreto Ronchi e dell'articolo introdotto nella legge comunitaria che equipara i rifiuti a fonti energetiche alternative; ciò significa la volontà di tornare al vecchio sistema di termocombustione dei rifiuti, con conseguenze negative dal punto di vista ambientale.

Nonostante il giudizio negativo su questi due aspetti presenti nel decreto, poiché i Verdi hanno apprezzato l'abrogazione dell'articolo 71 della legge finanziaria, ci asterremo nella votazione finale del provvedimento.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento in esame.

Il decreto-legge in conversione si riferisce ad un ventaglio notevole di aspetti, più volte evidenziati nella discussione generale e nell'esame degli emendamenti. Mi soffermerò anzitutto sulla validità degli interventi di proroga delle agevolazioni per il gasolio bianco, impiegato nel settore dell'autotrasporto, compreso il parco dei mezzi pubblici. Si tratta di interventi pressoché dovuti, che manifestano comunque l'intenzione di tutelare alcune categorie produttive che sono state danneggiate più volte per diverse ragioni, tra cui il costo di gestione dei prodotti.

Queste misure, comprese le agevolazioni volte alla tutela ambientale, hanno mirato non già a risolvere i problemi esistenti sotto il profilo generale, bensì a dare piccoli contributi che dovranno essere sviluppati in futuro con interventi organici.

La seconda questione che intendo sottolineare concerne il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ho sentito parlare, durante l'esame degli emendamenti, di garanzia delle minoranze – una questione che incontra, in generale, il sostegno del mio Gruppo – con riguardo alle nomine di rappresentanti nelle istituzioni. Il sottosegretario Contento ha fatto riferimento, giustamente, alla impossibilità di attenersi rigidamente al criterio proporzionale esistente per le nomine al Consiglio superiore della magistratura; tale criterio è inapplicabile per ragioni più volte constatate.

Quando si invoca la tutela delle minoranze, ci si dovrebbe ricordare che tale principio è valido sempre. Nel settore televisivo pubblico, ad esempio, mi sembra che si possa parlare soltanto di garanzia delle maggioranze. Sia con riguardo ad aspetti quotidiani, sia con riguardo al movimento politico che rappresento, posso affermare che le frasi sulle garanzie alle minoranze sono pronunciate da chi predica bene e razzola male.

Ho fatto riferimento al sistema radiotelevisivo pubblico, ma potrei citare le nomine di dirigenti pubblici fatte repentinamente dal Governo precedente, durante gli ultimi mesi. Ebbene, la garanzia delle minoranze deve essere concessa e richiesta quando si ha il dovere di concederla e quando si ha il diritto di richiederla.

Vorrei spendere qualche parola sull'articolo 71 della legge n. 448 del 2001. Durante l'esame della manovra finanziaria la Lega Nord, soprattutto in Senato, ha evidenziato le conseguenze, in particolare sull'ambiente, che avrebbe avuto l'introduzione di questo articolo nell'ordinamento.

Vorrei, poi, fare un'ulteriore considerazione. Siamo tutti d'accordo sul fatto che è necessario tutelare determinati beni demaniali, ma è bene tenere a mente che essi non sono rappresentati soltanto dalle spiagge. Pur avendo la Lega Nord *in primis* presentato nel corso dell'esame in

Commissione un emendamento, ricompreso poi nell'emendamento del relatore giunto ora all'esame dell'Assemblea, crediamo che la tutela dei beni demaniali non debba essere, come è stato chiesto da alcune parti, generalizzata in assoluto come una questione di principio.

È vero che ci sono aree che devono essere tutelate e lo dovranno essere anche in futuro; è vero, comunque, che ci possono essere ambienti, questioni specifiche (effettivamente l'articolo 71 della legge finanziaria comportava delle modifiche ad una legge esistente che agisce sotto quel profilo) e situazioni nelle quali è necessario ripristinare un equilibrio o situazioni di fatto che hanno ragioni sociali di essere. Credo che non debbano assolutamente essere trascurati questi aspetti.

Auspico, inoltre, che in futuro si possa rivedere il problema relativo al controllo e al divieto di cessione delle aree demaniali alla luce di casi (ricordo che non ci sono solo le spiagge o le aree vicine a determinati ambienti di elevatissimo carattere storico e culturale) che specificatamente potrebbero avere bisogno di una rivisitazione (non certo di essere trattati all'interno di un provvedimento che blocca, *sic et simpliciter,* qualsiasi tipo di discussione in merito) e di analisi più specifiche e concrete per risolvere problemi che, pur se relativi alla tutela dell'ambiente e al ruolo di garante della tutela di quest'ultimo proprio dell'ente pubblico, ricadono sui cittadini.

Per questi motivi e con questi intenti, la Lega Nord darà il proprio voto favorevole al provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI *(CCD-CDU:BF)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto convintamente favorevole del Gruppo CCD-CDU: BF a questo provvedimento.

GRILLOTTI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, evidentemente stiamo discutendo sul merito di un decreto il cui titolo è talmente impressionante che, probabilmente, è meglio concentrarsi su due o tre punti particolari.

È evidente che il provvedimento ci trova sostanzialmente d'accordo, perché in molti dei suoi punti sono previsti incentivi ed agevolazioni per il settore dell'autotrasporto. Ciò non ci può trovare dissenzienti, in quanto sappiamo che nel nostro Paese questo tipo di settore si scontra con una forte concorrenza che non è solo rappresentata dagli autisti turchi, che

ho sentito menzionare da qualche collega, ma, in virtù del costo dei carburanti, anche dai belgi, che sono terribilmente forti nei nostri confronti.

Si tratta di interventi che devono essere fatti per consentire a tutti i nostri settori produttivi, così come ci eravamo riproposti all'inizio con questo Governo, uno spazio ed uno sbocco.

Tuttavia i due elementi di maggiore attrito e discussione in questa legge sono stati rappresentati dall'articolo 71 della legge finanziaria e dalla situazione relativa ai rifiuti contenuta nell'articolo 7, sulla quale ho sentito dire tutto e il contrario di tutto. È evidente, quindi, che un chiarimento, almeno in quella direzione, sia assolutamente obbligatorio.

Quanto all'articolo 71, esprimo soddisfazione perché nella seconda tornata non si è più verificato un accaparramento di paternità e di criminalizzazione della maggioranza, differentemente da quanto si era tentato di fare al sopraggiungere della legge finanziaria in questo ramo del Parlamento, quando sui giornali vi erano attacchi feroci alla maggioranza che perpetrava lo sfacelo del territorio del nostro Paese.

In quella discussione si ebbe modo di verificare che su 502 parlamentari presenti 485, molti dei quali del Gruppo dei Verdi, avevano votato a favore, per cui ora si ristabilisce la verità: non si trattava, cioè, di un attentato al territorio nazionale scientemente studiato dalla maggioranza, ma di una svista – continuo almeno a sperare che tale sia – della Camera, alla quale il Senato chiese di porre rimedio.

Non so dove o quando si sia verificata la prima avvisaglia di scoramento relativamente all'articolo 71. Ne ho personalmente preso atto quando ho avuto modo di leggerlo in Commissione bilancio: abbiamo in quella sede notato questa discrepanza. Il senatore Ripamonti chiese al Sottosegretario, con parole che ancora ricordo: «Mi volete dire la portata dell'articolo 71?». Avevo personalmente percepito che la sua portata avrebbe comportato delle conseguenze terribili. Avevo, infatti, già chiesto ai colleghi Vanzo e Moro cosa fare; si aprì un pesante dibattito perché avevamo immediatamente dichiarato che non avremmo votato quell'articolo neanche se fossimo stati costretti.

Ufficialmente, quindi, non siamo entrati nella *bagarre* ma in Commissione avevamo compreso chiaramente il problema: provenendo dall'amministrazione pubblica non facevo fatica a capire il significato dell'articolo 71, anche se, scritto come era originariamente, non sarebbe stato applicabile, in quanto si riferiva ad una legge che circostanziava la sdemanializzazione per motivi ben precisi.

Mi sento quindi di ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per aver introdotto la norma abrogativa dell'articolo 71 della finanziaria per il 2002, ancorché il senatore Mancino giustamente affermi che a parer suo non sembra corretto inserire tale norma in questa legge.

Al contrario, sono particolarmente soddisfatto perché l'impegno chiesto dall'Assemblea al Governo era quello di inserire alla prima occasione possibile una norma che eliminasse gli effetti perversi ravvisabili nell'articolo 71. Indipendentemente dal contenitore, quindi, il contenuto è assolutamente condivisibile ed accettabile. Non capisco, pertanto, le preoccu-

pazioni di chi suppone che possano esservi effetti perversi perché la norma non sarebbe sufficientemente chiara.

Venendo dalla pubblica amministrazione e continuando a far finta – mi sembra proprio sia il caso di dirlo – di credere che il Parlamento debba fidarsi degli amministratori locali, continuo su questa linea: poiché la discussione in sede assembleare ha evidenziato chiaramente, in occasione dell'esame della legge finanziaria, che l'articolo 71 sarebbe stato soppresso in quanto costituiva uno scempio, parto dal presupposto che i miei colleghi sindaci si siano comportati conseguentemente. Nessuno si è permesso di andare avanti con atti se non, scientemente e dolosamente, sapendo di farlo.

Quindi, non mi pongo questo problema: chi ha compiuto atti consequenziali si è chiaramente autodenunciato con interessi particolari; chi ha fatto il suo mestiere non ha proceduto in tale direzione. Aggiungo, inoltre, che non si può sdemanializzare alcunché con l'articolo 71; è necessaria una pronuncia del Ministero che comunichi la eventuale disponibilità del demanio al comune prima che lo venda o lo ceda a terzi.

Così come è scritto, sono sicuro che i miei colleghi abbiano fatto il loro mestiere prendendo chiaramente a cuore la discussione del Senato addirittura in sede di esame di legge finanziaria, senza aver fatto forzature; in caso contrario, ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Relativamente ai rifiuti sento parlare di variazioni al decreto Ronchi n. 22 del 1997. Ricordo a tutti che siamo nel 2002, che il decreto Ronchi presupponeva una trentina di regolamenti attuativi e che nelle mie due tornate di sindaco ne avrò visti forse tre, per cui ne mancava un numero elevatissimo per far finta di attuare (oltre che prenderne visione) tale decreto.

Pertanto, è normale che ogni cinque anni ci possa essere una richiesta di variazione di qualche parte di un decreto che non ha sortito gli effetti sperati o perlomeno non è stato reso attuabile.

Non sono però d'accordo su quanto ha affermato la senatrice De Petris, e più precisamente sul fatto che stiamo stravolgendo il decreto Ronchi; noi riteniamo di aver operato in senso migliorativo, perché facendone diventare più efficiente ed efficace la gestione si tenta di migliorarlo.

Ho partecipato ad una seduta notturna della Commissione lavori pubblici in cui si discuteva sulla cosiddetta legge Lunardi e mi ricordo che la senatrice Donati e il senatore Turroni avevano presentato circa 1.000 emendamenti, tutti relativi al decreto n. 22. Quando ho detto che mi sembrava che quel decreto lo avesse fatto il ministro Ronchi, e che dovevano conoscerlo anche loro, la risposta è stata, scherzando o no, che questo decreto era sicuramente migliorabile.

Si parla allora di combustione e di rifiuti; a mio parere, bisognerebbe essere un po' più chiari. Non capisco dove vedete l'effetto finanziario sui comuni nella gestione dei rifiuti. Si parla di privativa dei rifiuti che, se venisse a mancare, comporterebbe la necessità di trovare un sistema per rimpinguare le casse dei comuni.

A mio avviso, non c'è alcuna possibilità di conseguenze economiche e finanziarie per i comuni nella gestione dei rifiuti; che si chiamino priva-

tiva o in modo diverso, nei comuni il costo totale della gestione dei rifiuti diviene una tariffa per il cittadino. Quindi, i costi totali che vanno previsti sono quelli relativi alla raccolta, allo smaltimento e alla gestione. Non capisco come tutto ciò possa avere un effetto finanziario sull'ente locale: a mio parere non è così.

Se c'è un servizio da cui non è possibile incassare più di quanto si spenda è quello dei rifiuti, perché è caratterizzato da una normativa che prevede un'obbligatorietà; inoltre, in caso di incasso superiore ai costi, questo deve tramutarsi in uno sconto nella tariffa da applicarsi per l'anno successivo. Quindi, anche dal punto di vista finanziario non vedo veramente quale possa essere la ricaduta.

Ciò posto, sono assolutamente soddisfatto, perché i due parametri qui previsti semplificano la vita amministrativa e uno dei nostri obiettivi era soprattutto quello di razionalizzare e di rendere più efficiente ed efficace la pubblica amministrazione. Sono pertanto particolarmente soddisfatto nel ribadire che la questione relativa all'articolo – 71, ancorché il contesto generale non sia dei migliori, è qui risolta. Con questo provvedimento abbiamo tenuto fede ad un impegno assunto. *(Applausi dal Gruppo AN).*

TOIA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, credo di dover intervenire, perché in merito a questo provvedimento, che è stato oggetto anche di una serie di interventi dei colleghi del mio Gruppo, nel corso della discussione ho avuto modo di mettere in evidenza sia gli aspetti che consideriamo apprezzabilmente disciplinati e impostati, sia quelli su cui si sono rilevate grave carenze e mancate aperture della maggioranza e del Governo rispetto a questioni che abbiamo posto come opposizione.

Voglio qui ricordare, come diceva il collega Righetti, che vi sono elementi condivisibili. Vi è una proroga in qualche modo inevitabile di una serie di agevolazioni legate alle accise e a tutto il consumo degli oli combustibili e dei carburanti, ma nella nostra comprensione di una certa inevitabilità di provvedimenti siffatti vi è anche la sottolineatura di qualche collega (penso in particolare al senatore Giovanelli) delle carenze di questo decreto.

Infatti, nessuna selezione viene fatta rispetto alle agevolazioni previste per i diversi tipi di combustibili e carburanti, nonostante siamo in presenza di una situazione di inquinamento atmosferico che purtroppo in molte regioni – io posso parlare della mia – si sta rivelando particolarmente drammatica.

Vanno allora bene il realismo e le proroghe; prendiamo atto che non si sta procedendo ad una sistemazione della materia (e questo, certo, è un limite per chi governa, che possiamo anche comprendere), ma anche che non si cerca di fare uno sforzo, né da parte del Governo, né da parte di quelle regioni che dovrebbero concorrere alla politica in materia ambien-

tale. Si ipotizza invece, nell'arco magari di cinque anni, l'introduzione di nuovi tipi di automobili che utilizzeranno altri sistemi di propulsione: il presidente della regione Lombardia afferma che nel 2005 si immatricolerà soltanto questo tipo di autoveicoli.

Sono effetti annuncio che però non trovano magari riscontro, perché il ministro Matteoli, che ha controfirmato questo decreto (che affronta più tematiche), poteva forse cominciare a dire qualcosa, non certo che si immatricoleranno già tra pochi anni le nuove macchine del futuro, anche perché le case produttrici affermano che non saranno in grado di garantirne una produzione su vasta scala.

Dovremmo invece cominciare a dire piccole cose, ad esempio che selezioniamo le agevolazioni fiscali rispetto ai diversi tipi di combustibile, per agevolare quelli che meno inquinano e favorire gli altri. Allora, bisognerebbe evitare i grandi annunci e attuare una politica di conduzione quotidiana del possibile.

Va dato atto che è stata trovata qualche apprezzabile soluzione per la parte del decreto relativa a giochi e scommesse, come hanno riconosciuto i colleghi del mio Gruppo e degli altri Gruppi dell'opposizione.

Va anche dato atto che in qualche modo qui al Senato abbiamo sanato una sorta di vergogna legislativa, quella dell'articolo 71 della legge finanziaria, rispetto alla quale è facile oggi dire che la svista alla Camera è stata generale. Vorrei ricordare alla maggioranza che non può prendersi il merito di ciò che viene fatto di positivo, giudicando il contributo dell'opposizione aggiuntivo, e affermare che la responsabilità è di tutti quando invece si fa qualcosa di negativo. La Camera ha impropriamente approvato un emendamento presentato da un deputato ben connotato politicamente, che è stato sostenuto sia dalla maggioranza e sia, inopinatamente e inavvertitamente, da parte dell'opposizione.

Il Senato, con un atteggiamento di vasta condivisione, aveva approvato un ordine del giorno con cui chiedeva al Governo di intervenire prontamente, già dal 1° gennaio, per evitare che vi fosse un periodo in cui vigesse quella normativa, con il rischio di produrre effetti che avrebbero dato adito ad un contenzioso. Perciò avevamo chiesto al Governo di varare immediatamente un decreto per sopprimere quella norma. Ora abbiamo posto rimedio a quell'errore e questa è una partita che si chiude, facendo giustizia rispetto al rischio di uno scempio di gran parte del nostro territorio e delle bellezze naturali del nostro Paese. Questo è certamente un aspetto apprezzabile.

Devo però dire che queste sottolineature positive, accanto alle critiche, non ci consentono di votare a favore, come avevamo annunciato, perché quel voto era basato sull'auspicio che nel corso della discussione le posizioni di buon senso e le richieste di modifica, in particolare relativamente alla rappresentanza della minoranza nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, potessero essere accettate.

Ciò non è avvenuto, nonostante vi siano stati alcuni interventi che hanno dimostrato l'opportunità dell'accoglimento di quell'emendamento. Pertanto, oggi ci asterremo dalla votazione sul disegno di legge in esame.

Eravamo infatti pronti a sostenerlo, ma ora ci rendiamo conto che vi è stata una chiusura eccessiva, che non ha consentito neanche di accogliere la proposta di introdurre non un elemento che distorceva, che cambiava significativamente il provvedimento, ma che fissava un criterio giusto di rappresentanza della minoranza, che dovrebbe essere caro a tutti, anche a chi pensa di governare magari per moltissimo tempo, per dimostrare rispetto della democrazia.

Per questo motivo, il nostro atteggiamento forzatamente cambia. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

TURCI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI *(DS-U)*. Signor Presidente, anche noi – come hanno già annunciato altri Gruppi di minoranza – ci asterremo dalla votazione su questo provvedimento. Naturalmente, salutiamo con favore – l'abbiamo già fatto intervenendo su specifici aspetti – la cancellazione dell'articolo 71 della legge finanziaria. Tuttavia, vorrei ancora esprimere qualche considerazione di carattere generale per spiegare le motivazioni della nostra astensione.

Innanzitutto, questo provvedimento contiene alcune proroghe semestrali, in linea di massima, di provvedimenti già adottati a più riprese negli anni passati, quindi anche dalla maggioranza del centro-sinistra nella scorsa legislatura. Vorrei però sottolineare, oltre all'esigenza di un ripensamento complessivo della politica dell'autotrasporto (tema non facile, lo so bene), il problema dei costi dell'energia a usi industriali.

All'articolo 2, si proroga per sei mesi la riduzione dell'accisa per il gas ad uso industriale. Faccio presente che proprio io proposi, in occasione della finanziaria per il 2001, questa norma che oggi è in vigore. Devo tuttavia fare dei rilievi su tale argomento, proprio perché lo conosco bene e tocca da vicino il mio collegio. Per esempio, la zona delle ceramiche è una di quelle a più alto consumo di gas ad uso industriale. Il problema che gli imprenditori segnalano da tempo al Governo – lo hanno fatto anche con documenti delle loro associazioni – è il ritardo nella politica di liberalizzazione nel mercato del gas.

Noi stiamo mettendo unicamente a carico del denaro pubblico, cioè delle accise, un'agevolazione che deve arrivare invece ai costi industriali attraverso la liberalizzazione di una situazione sulla quale non vediamo un orientamento certo incoraggiante in questa maggioranza, in questo Governo. Una serie di interventi, sia di freno alle privatizzazioni, sia di freno alle liberalizzazioni, sia di freno del ruolo delle *Authorities*, specificamente di quelle dell'energia, ci fanno temere che si stia andando in una direzione esattamente opposta a quella che abbiamo intrapreso, con molta determinazione, nella scorsa legislatura.

In questo provvedimento si tocca sotto vari aspetti il settore dei giochi. È anche vero che in Commissione finanze abbiamo deciso di avviare

un'indagine conoscitiva su tutto il settore. Voglio tuttavia ricordare che l'urgenza di mettere mano anche in sede legislativa a tale riordino è assolutamente necessaria e non potremo procedere con altri tamponamenti come quelli provvisori contenuti in questo provvedimento.

Infine, il problema della giustizia tributaria. Vorrei replicare al sottosegretario Contento e alla maggioranza: se mi consentite l'immagine sportiva, noi vi avevamo alzato la palla. Voi potevate fare una bellissima figura accogliendo il nostro emendamento, dando atto che non si trattava di una modifica presentata con spirito pregiudiziale di opposizione, ma di un emendamento a carattere sistemico, concernente il funzionamento delle nostre istituzioni nel mutamento progressivo del quadro politico, che è difficilmente pensabile possa cambiare nei prossimi anni. Avevate quindi un'occasione d'oro, ma l'avete respinta per un misto di autosufficienza e di diffidenza che francamente non è comprensibile.

Sottolineo, oltre tutto, che nel clima pesante di confronto politico di questi mesi, in cui abbiamo dovuto denunciare atteggiamenti di arroganza, di non rispetto di una corretta logica *bipartisan* nelle istituzioni, avevate una occasione d'oro; non capisco perché non l'abbiate colta. Anche per questo motivo, dichiariamo il nostro voto di astensione. *(Applausi del senatore Giaretta).*

MICHELINI *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, il Gruppo per le autonomie non può che apprezzare le provvidenze introdotte con questo provvedimento, soprattutto quelle relative alla riduzione delle accise, e faccio riferimento in maniera particolare sia al tema degli autotrasporti che del riscaldamento, come pure agli interventi a favore dei comuni montani.

Devo peraltro rilevare, come ho avuto d'altra parte la possibilità di sottolineare in Commissione bilancio, che il provvedimento in esame non prende in considerazione gli effetti che la riduzione delle accise da una parte e l'aumento delle aliquote per quanto riguarda i giochi dall'altra determinano nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Faccio riferimento, in particolare, alla situazione finanziaria del Trentino-Alto Adige, dove la regione dispone dei gettiti relativi ai giochi mentre le province autonome dispongono dei gettiti relativi alle accise. È chiaro che in questo caso le province autonome avranno minori entrate, mentre la regione ne avrà di maggiori, e non è che fra i due enti vi possa essere una adeguata compensazione.

Allora, il provvedimento in un certo senso prevede anche la copertura delle maggiori spese che in esso sono previste, ma non considera i minori introiti per le province autonome.

Pertanto, proprio per la scarsa attenzione che viene posta nei confronti delle regioni, come Gruppo per le Autonomie dichiariamo il nostro voto di astensione.

CANTONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI *(FI)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sulla conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452.

Mi asterrò dall'entrare nei particolari, se non per fare i complimenti al Governo, in particolare al sottosegretario Contento, che ha dimostrato saggezza e professionalità, e ringraziare, in qualità di membro della Commissione finanze e tesoro, anche i colleghi della minoranza con i quali si sono sempre svolte delle discussioni estremamente civili e molto intelligenti.

Prima di svolgere alcuni brevi analisi sulla conversione in legge del provvedimento in esame, mi sia consentito soffermarmi sulla soppressione dell'articolo 71 della finanziaria 2002 e ringraziare il relatore Girfatti in quanto l'articolo 16-*bis*, comma 1, recita: «L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato». Nel comma 2 è poi riportato che: «Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001».

Questo significa che il relatore Girfatti ed il Gruppo Forza Italia, unitamente agli altri colleghi della Casa delle libertà, hanno non solo recepito la necessità di sopprimere l'articolo 71, ma hanno anche dato una chiara lettura, e cioè che questa norma è assolutamente priva di effetti. Di questo ci si deve dare atto.

Riteniamo poi importante l'ulteriore l'articolo aggiuntivo riguardante l'indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi. La conversione in legge in esame è molto complicata e riguarda una notevole quantità di soggetti che, in parte, sono in crisi e, in parte, si trovano in situazioni di impiego a grave rischio.

Ciò avviene in un momento particolarmente difficile, in quanto la conversione in legge tocca anche problemi – come giustamente è stato evidenziato dalla collega Toia – come quello dell'inquinamento, del consumo, del biodiesel, che – come ben sapete – rappresentano una ulteriore dimostrazione della sensibilità nei confronti della riduzione delle accise. Questo significa che non era possibile da parte del Governo, della Commissione finanze e tesoro, del relatore e di quest'Assemblea incidere oltre su un problema estremamente importante per il Governo Berlusconi. Mi riferisco alla politica dell'inquinamento o, se vogliamo, all'emergenza dell'inquinamento.

Mi rendo conto che oggi qualsiasi dichiarazione, anche del presidente della regione Lombardia, Formigoni, può suscitare una certa apprensione nell'evidenziare che fra cinque anni si immatricoleranno solo auto che non possano inquinare. È certo che non possiamo addossare all'attuale Governo le colpe per una politica antinquinamento nei confronti della

quale i Governi che fino ad ora ci hanno preceduto hanno dimostrato una scarsa sensibilità.

Presidenza del vice presidente DINI

(*Segue* CANTONI). Mi riferisco anche alla politica dell'autotrasporto – com'è stato in questa sede già evidenziato – in merito alla quale si afferma che si vuole privilegiare il trasporto su gomma piuttosto che quello su rotaia.

Proprio ieri il Governo ha analizzato la possibilità di realizzare grandi interventi solo ed unicamente nel settore del trasporto su rotaia. Tuttavia, non dimentichiamoci in questa sede che la politica del trasporto su gomma vanta una lunga storia nel nostro Paese e possiamo affermare che le *lobby* hanno influenzato notevolmente tale politica.

Ritengo che il Governo cambierà questa politica, ma dobbiamo dargli il tempo di lavorare.

Quindi, per non dilungarmi ed entrare in modo specifico su questa complessissima conversione in legge, vorrei solo ricordare, perché qui è stato evidenziato, che per le minoranze si chiede rispetto ora, mentre precedentemente erano state poco rispettate.

Pertanto, per non ripetermi, mi associo a quanto ha detto il collega Franco sul rispetto delle minoranze e ritengo che questo decreto-legge sia equilibrato e saggio.

Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ringrazio tutti. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).*

BONAVITA *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, concordo sul voto di astensione del mio Gruppo.

Nel manifestare profondo disappunto perché le proposte dell'opposizione riguardanti la composizione della Presidenza della magistratura della giustizia tributaria sono rimaste inascoltate, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale. I senatori Turroni, Bonfietti e Pagano richiamano l'attenzione della Presidenza su alcune luci del dispositivo di votazione, nei settori della maggioranza, cui non corrisponde la presenza di senatori. Il Presidente dispone il ritiro delle schede dagli apparati di votazione segnalati).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1002

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione finale.

BONAVITA *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

BONAVITA *(DS-U)*. Signor Presidente, le faccio presente che il sistema elettronico non funziona correttamente.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata a effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di

accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA».

È approvato. *(Applausi dal Gruppo AN).*

BONAVITA *(DS-U)*. È una vergogna!

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(627) ***Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 627.

Ricordo che nella seduta del 24 gennaio si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha pertanto facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con quanto già espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

MUZIO, *segretario:* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 4 venga riformulato nei seguenti termini: «1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Si osserva inoltre che, a prescindere da ogni discutibile prassi difforme o contraria, la Commissione deve essere comunque informata, in ossequio alla disposizione di cui all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a)* della legge 468/78 della quota degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri preordinata all'adempimento degli obblighi internazionali.

Esprime infine, parere di nulla osta sugli emendamenti presentati».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito il relatore ad illustrare.

PELLICINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 prevede che i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali possano esprimere il voto per corrispondenza se si presentano ai consolati.

L'emendamento 1.101 riguarda il rilevamento dei dati che devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento, da intendersi illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, confermo il voto favorevole già annunciato in discussione generale, a nome del Gruppo della Margherita, e rispetto la volontà di un'Aula silente di procedere ad una votazione rapida.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(77) ***BUCCIERO ed altri. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(277) ***PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(401) ***SCHIFANI e PASTORE. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(417) ***GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(431) ***EUFEMI ed altri. – Abrogazione del primo e secondo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(507) ***ROLLANDIN ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(674) ***PEDRINI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione***

(715) *COSTA. – Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 77, 277, 401, 417, 431, 507, 674 e 715.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Pastore, ha chiesto l'autorizzazione ad integrare la relazione scritta. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, vorrei brevemente ribadire quanto già indicato nella relazione scritta che accompagna il testo licenziato dalla Commissione affari costituzionali.

Vorrei, innanzitutto, esordire con una esclamazione: finalmente! Finalmente quest'Assemblea ha l'opportunità, la possibilità di discutere e di votare un disegno di legge di riforma della XIII disposizione transitoria della Costituzione che, come è noto, stabilisce, nei commi primo e secondo, rispettivamente: la privazione del diritto di elettorato attivo e passivo per i membri e i discendenti di Casa Savoia e l'ostracismo, l'esilio per i discendenti maschi e le consorti degli *ex* re di Casa Savoia.

Dico «finalmente» perché nella XIII legislatura questo provvedimento, anche se con una formulazione leggermente diversa (ma sostanzialmente identica), era approdato alla Commissione affari costituzionali dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, che sin dalla fine del 1997 aveva consegnato a questo ramo del Parlamento il provvedimento.

In quest'Aula, però, l'*iter* del provvedimento non ha avuto seguito ad eccezione del lavoro svolto nella Commissione competente e ha subìto una serie di *stop and go* collegati a fatti spesso assolutamente estranei al provvedimento medesimo. Ricordiamo le vicende connesse alla Bicamerale, per cui si sostenne che questa modifica costituzionale doveva far parte del pacchetto «Riforme complessive dell'ordinamento costituzionale». Ricordiamo, poi, altri episodi, non da ultimo quello della morte dell'*ex* regina Maria Josè, che portò ad un'improvvisa accelerazione a fine legislatura e che determinò peraltro, su richiesta del Governo Amato, un parere del Consiglio di Stato che sostenne (secondo me, correttamente) che solo una riforma costituzionale poteva abolire questa discriminazione. Vi è, quindi, una serie di vicende rappresentate nei lavori parlamentari.

La maggioranza della Casa delle Libertà e il Governo Berlusconi si sono impegnati fin da subito per recuperare questa volontà già espressa dal Parlamento e, pur non trattandosi di un disegno di legge governativo, il Governo ha espresso su quelli di iniziativa parlamentare un sostegno e uno stimolo per andare avanti nei lavori.

Quali possono essere le ragioni che potrebbero spingere ognuno di noi a volere la cessazione degli effetti della XIII disposizione transitoria della Costituzione, relativamente ai commi primo e secondo?

Ci sono ragioni che possono essere considerate di natura sentimentale, ovvero ragioni che vedono, in fondo, nell'istituto monarchico, al di là delle vicende italiane, una rappresentazione ancora valida per guidare una moderna democrazia, come avviene in altri Stati europei, naturalmente fermo restando che questo appartiene certamente al campo delle sensibilità e non a quello delle possibilità giuridiche.

Possono esservi valutazioni della storia di Casa Savoia che possono indurre, nel fare un bilancio tra i più e i meno della storia italiana (che ha visto Casa Savoia in prima linea), a dare un voto sostanzialmente e decisamente positivo alle vicende della Casa regnante in Italia. Sono queste le ragioni positive che potrebbero indurre a votare per il sì.

Le ragioni che inducono a votare per il no – perché molti colleghi non sono favorevoli a questo provvedimento – sono collegate a sensibilità diverse, magari ad una storia personale o familiare che risente di avvenimenti che, ancorché lontani nel tempo, hanno lasciato dei segni nella sensibilità di alcuni e, comunque, nella storia d'Italia, oppure al fatto che comunque nel testo della Carta costituzionale vi è una specie di sigillo, l'affermazione da parte della Costituzione repubblicana di un rifiuto dell'istituto monarchico ancor più forte di quanto detto nell'articolo 139.

Vi sono poi ragioni dovute ad antipatie personali – non possiamo negarlo – che spesso emergono da colloqui informali, anche se non da quelli ufficiali.

La relazione che a suo tempo presentai alla Commissione competente e le ragioni per le quali quest'ultima propone il testo che oggi sottoponiamo all'esame dell'Assemblea prescindono da tali considerazioni. Sono valutazioni che credo la Commissione, come quella che io presiedo, debba in primo luogo tener presente: la considerazione che indubbiamente la XIII disposizione, nei suoi commi primo e secondo, rappresenta, come è stato autorevolmente detto sin dalla sua approvazione, un vero e proprio atto di autorottura costituzionale.

La stessa Costituzione ha introdotto cioè una forte eccezione a più princìpi in essa contenuti perché in quel momento politico particolare il costituente ha ritenuto – anche giustamente – che la presenza in Italia di rappresentanti della Casa regnante potesse determinare una tensione politico-sociale e quindi uno scontro che probabilmente nessuno di noi si augurava potesse determinarsi.

Da quell'epoca sono trascorsi oltre cinquant'anni, quasi cinquantasei dal *referendum* istituzionale e cinquantaquattro dall'entrata in vigore della Costituzione: credo si possa affrontare il problema in maniera serena.

Con questa norma impediamo a cittadini italiani – perché tali sono i discendenti e i componenti di Casa Savoia ai quali non è stata tolta la cittadinanza – di esercitare dei diritti fondamentali che riguardano il diritto dell'elettorato attivo e passivo e ancor più il diritto di entrare nel loro Paese. Si tratta, tra l'altro, di membri di Casa Savoia incolpevoli, ai quali

non si può certamente attribuire una responsabilità personale, diretta dei fatti avvenuti.

Credo, quindi, che in maniera serena si possa oggi guardare al problema prescindendo dalle valutazioni personali e far perno su valutazioni di stretta congruenza costituzionale. In questi cinquant'anni sono avvenuti molti fatti. Ricordo che le Case ex regnanti in Francia e in Austria, che avevano e hanno una tradizione ben più consolidata di quella della Casa Savoia, hanno ottenuto l'eliminazione degli ostracismi che i loro ordinamenti stabilivano.

Voglio ricordare che viviamo in una comunità europea aperta, che questi nostri concittadini vivono in Europa, che vi sono il Trattato di Schengen, che stabilisce la libera circolazione, e una Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce espressamente nel Protocollo addizionale n. 4, come ricordo nella relazione scritta, che a nessun cittadino può essere interdetto il rientro in patria né alcun cittadino può essere espulso dal territorio della propria patria.

Quindi, sulla base di tali considerazioni, è stato formulato e approvato dalla 1ª Commissione il testo al nostro esame e mi auguro che gli schieramenti, non solo di maggioranza ma anche di molte parti e componenti dell'attuale opposizione, si mostreranno sensibili a queste ragioni.

La motivazione per cui noi proponiamo la cessazione di questa situazione di discriminazione naturalmente impedisce – e credo con ciò di poter rispondere alle richieste contenute in molti emendamenti – di inserire nel testo della novella costituzionale condizioni, limiti e obblighi. Infatti, così facendo, noi tradiremmo quel punto di partenza che prima ricordavo, cioè il fatto che si debba ripristinare un sistema costituzionale per dei soggetti che sono semplici cittadini italiani.

Vorrei rilevare in questa sede, essendo stata tale questione oggetto di polemiche sugli organi di stampa, che il terzo comma della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione non è assolutamente toccato dalla modifica, né i disegni di legge poi confluiti in questo testo hanno mai previsto la soppressione di tale comma.

Esso riguarda l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia esistenti sul territorio nazionale. Quindi, tale norma rimane in piedi; anche se si può ritenere di fatto che abbia esaurito i suoi effetti, cioè che le situazioni siano ormai consolidate, si è però considerato che una forma di rappresentazione, anche formale, della vicenda non renda opportuno intervenire sulla norma stessa, che – lo ribadisco – è assolutamente rimasta in vigore.

E vengo ad un discorso più tecnico dal punto di vista legislativo. Perché non si è scelta l'abrogazione ma la cessazione degli effetti dei primi due commi della XIII disposizione transitoria e la Commissione ha aderito alla mia proposta? Innanzitutto, per rispettare in qualche modo, anche se formalmente non è così, la normativa che ci arrivò dalla Camera nella passata legislatura, che appunto prevedeva non l'abrogazione ma la cessazione degli effetti. Ciò anche al fine di allargare al massimo il consenso

perché da molti si obiettò allora che il voto non favorevole era motivato soltanto dal fatto che non si voleva cancellare, anche formalmente, la norma, per cui si aderì ad una soluzione che agiva sugli effetti e non comportava un'abrogazione *tout court*, anche se sostanzialmente i risultati sono gli stessi.

Mentre la Camera aveva optato per una modifica della norma transitoria, stabilendo che questa cessasse i suoi effetti addirittura dal 1º gennaio 1998 – creando così dei problemi per la seconda lettura, poiché prevedere l'entrata in vigore in un tempo tale da conciliarla con la seconda lettura e con tutte le procedure eventualmente connesse non era facile – si è poi optato per una norma costituzionale che intervenisse sulla XIII disposizione transitoria e finale, stabilendo che gli effetti del primo e del secondo comma della stessa cessino a decorrere dall'entrata in vigore della legge costituzionale.

Questa è la motivazione per cui, invece di intervenire sul testo costituzionale, è stata adottata una norma costituzionale; naturalmente vi sarà nei testi stampati un semplice asterisco di richiamo a fianco della stessa XIII disposizione transitoria e finale.

Detto questo, vorrei invitare i colleghi di tutti gli schieramenti che abbiano perplessità e dubbi a riflettere su quanto propone la Commissione affari costituzionali e ad approvare il provvedimento, in merito al quale la stessa ha espresso il suo voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ieri il presidente Pera ci ha comunicato il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'esame di molti provvedimenti importanti, dopodiché vi è stata una discussione al riguardo.

Ebbene, noi riteniamo che il disegno di legge, posto all'ordine del giorno della seduta odierna, concernente il rientro in Italia dei discendenti di Casa Savoia, non sia importante e avrebbe bisogno di ben altre riflessioni.

Pertanto, proponiamo una questione pregiudiziale, come prevede l'articolo 93 del nostro Regolamento, chiedendo che questo argomento non venga discusso e si passi ad esaminare il successivo punto dell'ordine del giorno.

Chiediamo inoltre che, prima di procedere alla votazione della questione pregiudiziale, sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma del comma 4 dell'articolo 93 del nostro Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per un periodo non superiore a 10 minuti.

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione della questione pregiudiziale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).*

MONTINO *(DS-U).* Ma non ci sono!

DE PETRIS *(Verdi-U).* Non siamo in numero legale!

PRESIDENTE. Ripeto: il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 77, 277, 401, 417, 431, 507, 674 e 715

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dal senatore Turroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha facoltà. *(Brusio in Aula).*

MALENTACCHI *(Misto-RC).* Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo ... *(Brusìo in Aula).* Capisco che forse l'argomento potrà interessare poco, ma se pensate di rimanere, colleghi, sarebbe opportuno non fare tutta questa confusione.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di ridurre il brusio. *(Brusìo in Aula).*

MALENTACCHI *(Misto-RC).* Signor Presidente, la prego, se possibile, di permettermi di continuare il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Malentacchi, è esattamente quello che sto facendo invitando i senatori a rimanere seduti oppure ad uscire dall'Aula nel caso in cui debbano consultarsi tra di loro. *(Commenti del senatore Chincarini).*

MALENTACCHI *(Misto-RC)*. Non mi si vorrà forse impedire di pensare o di parlare qui in Aula? È ancora presto, penso.

Signor Presidente, onorevoli rappresenti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale, nel testo unificato che ci viene sottoposto, riguardante l'abrogazione dei commi 1 e 2 della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ha visto sin dalla XIII legislatura vari interventi in materia, anche per iniziativa dell'allora Governo Prodi, e con tecniche normative simili a quelle assunte dai disegni di legge oggi all'esame del Senato. Voglio ancora rilevare che il dibattito svoltosi nella passata legislatura non sembrava rivestire e ancora oggi non riveste carattere d'urgenza; sembra interessare un numero limitato di cittadini.

Rimane il fatto che il provvedimento in esame, per i presentatori dei disegni di legge e per le forze politiche che rappresentano, è un passo indispensabile per consentire il rientro in Italia dei Savoia.

Rifondazione Comunista, nel confermare il giudizio negativo, sia politico che giuridico, esprime la più netta disapprovazione all'iniziativa di modifica della predetta XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, innanzitutto in quanto, circa il suo valore giuridico, la disposizione in esame si configura come disposizione finale e non meramente transitoria.

In secondo luogo, le ragioni esposte anche dal relatore in termini politici che motivano la cancellazione più o meno totale della norma costituzionale non ci convincono, ed è inconcepibile che sull'argomento non si sia promosso un dibattito nel Paese.

Cari colleghi, cari compagni e amici del centro-sinistra, il rigore squisitamente politico è necessario anche in questa materia, soprattutto su una questione come questa, che avrebbe meritato ben altro dibattito nel Paese, come ricordavo. Non vi è stato, infatti, alcun confronto su questo tema, ed è cosa grave, molto grave, perché il rientro di Casa Savoia non è un problema soltanto dei parlamentari, compresi i senatori che siedono in questi banchi, né del presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, né del Governo nel suo complesso: riguarda tutti gli italiani di ieri e di oggi che l'8 settembre 1943 si sono sentiti scaricati da Casa Savoia (con buona pace del Presidente della Repubblica), i cui membri sono velocemente scappati mettendosi al sicuro, lasciando marcire circa 600.000 soldati dell'esercito italiano nei campi di concentramento tedeschi, e ben 40.000 di essi non hanno fatto ritorno a casa; quindi anche i loro figli e parenti devono sentirsi responsabili.

Queste cose vanno ricordate, perché sono la storia, non per attizzare l'odio! Vanno ricordate perché occorrerebbe chiedere ai Savoia un atto di

consapevolezza e di serietà nei confronti di chi ha difeso la democrazia e la libertà, pagandole con la vita.

Signor Presidente, noi non ci annoveriamo tra i perdonisti. Se la nostra Repubblica vorrà rinunciare ad una delle sue pregiudiziali storiche potrà farlo in un senso o nell'altro, a ragion veduta, alla luce del sole; non per disattenzione, non con sotterfugi, non sull'onda di una retorica e pilatesca inclinazione al perdono. L'opinione pubblica meriterebbe di essere trattata con maggiore rispetto.

Si sostiene da più parti, anche da una certa sinistra, che il ritorno dei Savoia non costituisce un pericolo per la democrazia. Troppo, infatti, essa è ormai diventata carne e sangue degli italiani che possono, quindi, essere considerati vaccinati contro ogni tentazione di ipotesi monarchiche, tanto assolute quanto più o meno illuminate.

Forse è così, anche se non sono mancati e non mancano qua e là segni di cedimento ad un ritrovato centralismo autoritario (che è l'ispirazione politica di questo Governo) e a mai sopite voglie di rivincita da parte dell'inquieta, confusa e variopinta destra italiana: sentimenti, voglie, spinte più o meno esplicite che potrebbero trovare strumentalmente un coagulo, per quanto effimero, attorno ad un nome simbolico o ad un mito ritrovato.

Forse molti non sanno, hanno dimenticato o fingono di dimenticare le ragioni profonde storiche, culturali, sociali e politiche – altro che, caro relatore – che spinsero i costituenti ad emarginare i Savoia in maniera definitiva e senza appello dalla vita civile e politica del nostro Paese.

Ma il punto non è questo. Il punto è che, comunque, il rientro dei Savoia nel territorio nazionale, tra la nostra gente, è e sarà sempre una offesa alla democrazia; una offesa a questa democrazia costruita con fatica, e non ancora compiuta, sulle macerie non solo del fascismo, ma di questa Casa regnante che il fascismo aveva voluto e sostenuto fino alle estreme conseguenze.

È una offesa a milioni di vittime delle guerre di espansione coloniale ottusamente autorizzate, consentite, sponsorizzate e volute dai Savoia; una offesa per i milioni di vittime dei due conflitti mondiali che hanno sconvolto il Paese in questo secolo: la grande guerra, con il farsesco mito del «Re soldato», e l'ultima guerra, quella dell'Olocausto, delle persecuzioni, delle deportazioni, dei bombardamenti a tappeto, dei lutti infiniti, della fame, del degrado.

Basta e avanza tornare sulle responsabilità del penultimo Savoia regnante, Vittorio Emanuele III, in almeno due momenti centrali della vita politica e civile dell'Italia: il 1922, avvento del fascismo; il 1938, promulgazione delle leggi razziali. Può sembrare rituale, ma è doveroso. È di questo che occorre discutere.

Se poi ci spogliamo di ogni retorica risorgimentale e parliamo di storia vera, dell'Italia risorgimentale nata dalle battaglie del 1859, Solferino e San Martino, contro la dominazione austriaca dell'Italia, e da quelle bandiere, la Casa Savoia dimostrò di che pasta fosse nella campagna militare fatta tra il 1861 e il 1864 contro le rivolte sociali che la storia ufficiale

bollò come brigantaggio. Furono fucilate senza processo decine di migliaia di contadini meridionali. I giornali italiani che pubblicavano notizie sulle atrocità erano sequestrati. La stampa inglese scriveva che la crudeltà delle repressioni superava quella del Terrore in Francia. Vittorio Emanuele la definì una guerra «santa e breve».

Sotto il tricolore sabaudo furono fatte le guerre coloniali, le repressioni contro il movimento operaio; il ricordo va all'uso dei cannoni di Bava Beccaris contro i lavoratori di Milano – in tempo di «buonismo» regale: il re buono! – e poi all'avallo del conflitto europeo con gli stessi meridionali «normalizzati» da pochi decenni e gli stessi operai presi a cannonate a Milano, mandati a marcire nelle trincee alpine. Quindi, l'affidamento colpevole al fascismo con il mescolamento, alla fine, dei tricolori sabaudi con i gagliardetti fascisti. Sempre, nella sua storia, la Casa Savoia si era affidata alle forze della conservazione, della restaurazione.

La follia del secondo conflitto mondiale è ancora inscritta, bruciante, nella memoria e nella storia di ognuno di noi. E poi il vigliacco abbandono di quelle stesse vittime in lutto, affamate, senza casa, senza futuro. La Casa Savoia si distingue per crudeltà, fellonia e soprattutto per vana stupidità. Di tutto questo tennero conto i padri costituenti e nessuna di tali ragione è oggi venuta meno. I Savoia sono stati un'onta, una calamità per il nostro Paese e per il nostro popolo.

Non si tratta di concedere, dopo decenni, un perdono, che peraltro – lo sottolineo – non è stato chiesto. Si tratta di tener conto della storia che – essa sì – non va mai tradita se non si vuole falsare il presente e malamente ipotecare il futuro.

Bisogna quindi mantenere viva nei giovani che oggi ci ascoltano, negli stessi discendenti di quella Casata, un tempo regnante, una lezione, un insegnamento che non possono mai venir meno né appannarsi: non si può e non si deve governare prevaricando sui cittadini, sui sudditi, sul popolo, qualunque sia il principio e l'alibi cui si fa appello.

Signor Presidente, i cittadini italiani hanno duramente condannato, nel 1946, la monarchia dei Savoia, corresponsabile delle vicende che ho or ora descritto, e dal 13 giugno 1946, giorno della partenza del luogotenente Umberto, non si può più concedere spazio a nessun revisionismo di maniera atto a modificare il giudizio che gli italiani in quel giorno espressero.

Sui problemi giuridici o tecnico-giuridici si sono spesi decine di dotti interventi o commenti sui diritti dei Savoia in esilio. Cito solo, per il tempo a disposizione, l'osservazione del professor Pietro Giuseppe Grasso sulla questione dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 480 del 1989, attenendo ad una classe di rapporti diversi da quelli prima esaminati nella giurisprudenza ordinaria e amministrativa, formatasi in applicazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione, che vi invito a leggere.

Inoltre cito, nel testo unificato, per la forma scelta, l'argomento in base al quale la stessa disposizione non è stata «abrogata», signor relatore:

dichiarare cessati gli effetti del primo e del secondo comma è, a mio giudizio, un misero cavillo non da legislatori ma da legulei.

Voglio citare un articolo, molto indicativo e istruttivo, apparso su «la Repubblica» del 12 dicembre 1997 dal titolo «I perdonisti», a firma di Nello Ajello, a seguito del dibattito e del voto espresso alla Camera dei deputati sulla proposta di legge di allora. Leggo testualmente la parte finale, che condivido: «Fra le dichiarazioni esultanti o sdegnate, che sono seguite al voto di ieri, ci sembra opportuno privilegiarne una, è firmata da uno storico, Piero Melograni, non sospettabile di antifascismo convenzionale e professionale. Anzi, spesso, fustigatore della vulgata resistenziale cara alle sinistre. «È un principio liberale e del tutto legittimo quello ribadito dal decreto-legge approvato oggi. È un segno di sicurezza per la Repubblica»», ha dichiarato. Ciò che lo impensierisce, piuttosto, è il fatto che rientri nel nostro Paese un personaggio discusso come l'erede al trono. Sta parlando di Vittorio Emanuele.

In mezzo secolo quel personaggio non si è esibito in attività tali da inorgoglirci in quanto italiani ed eredi del Risorgimento. Occorre rievocare la morte di un bagnante diciannovenne, di cui si rese responsabile più di vent'anni fa, nell'isola di Cavallo in Corsica? In Francia gli perdonarono con leggerezza giudiziaria. In Italia, quando si parla di lui, entra inevitabilmente in campo la politica. Ed è inoltre fatale centrare il discorso sull'uomo, il suo stile, la sua presentabilità. «Voi avete sbagliato Repubblica». Si vuole abbia esclamato Charles de Gaulle rivolto ai generali che complottavano contro di lui all'epoca della guerra d'Algeria: intendeva dire che la loro insubordinazione sarebbe stata tollerata sotto la disciolta Quarta Repubblica, ma non sotto la Quinta, quella sua. Sarebbe lusinghiero per l'Italia mandare un messaggio analogo a Vittorio Emanuele. «Altezza, Lei ha sbagliato Repubblica» sottintendendo che l'Italia di questo fine secolo non è così irriflessiva da dispensare assoluzioni a buon mercato».

Per finire, non condivido affatto la rilettura che si vuole dare di decisivi eventi della storia nazionale proposta a sostegno dell'iniziativa legislativa con l'introduzione di un'autonoma norma di legge costituzionale che determina l'abrogazione dei primi due commi. In tale contesto, signor Presidente, annuncio fin d'ora la più profonda contrarietà che troverà esplicazione al momento della dichiarazione di voto e nel voto stesso. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e dei senatori Muzio e Marino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Pennino. Ne ha facoltà.

* DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, mi sia consentito esprimere con pacatezza le considerazioni che inducono i repubblicani a non dare consenso alla revisione della norma costituzionale che viene proposta oggi all'Aula del Senato.

Abbiamo letto con interesse e attenzione la relazione con cui il senatore Pastore ha accompagnato il disegno di legge costituzionale che stabi-

lisce l'abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Non ci sfuggono le considerazioni che egli ha sviluppato sulle mutate condizioni storico-politiche rispetto al momento in cui la norma fu adottata, condizioni che non ci consentono certo oggi di riprendere le stesse argomentazioni sul pericolo rappresentato dalla permanenza dei Savoia in Italia, che Giovanni Conti sviluppò alla Costituente in polemica con l'onorevole Condorelli, né intendiamo sottovalutare il contrasto evidenziato dal relatore tra questa disposizione e l'articolo 3 del Protocollo addizionale n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Abbiamo altresì apprezzato la scelta della fissazione di un termine di efficacia in luogo della mera abrogazione della norma, scelta ispirata, come ha sottolineato il senatore Pastore, dalla preoccupazione che l'abrogazione rivestisse un significato di perdono, di revisione del giudizio politico implicito nella XIII disposizione. Il clima nel quale si colloca l'odierno dibattito, però, è tale da non consentirci di considerare questa scelta come sufficiente per superare le ragioni delle nostre riserve sul provvedimento in discussione.

Il relatore ha già ricordato l'affermazione del Consiglio di Stato secondo la quale la XIII disposizione non è una norma transitoria, ma una norma finale, e di puntuale portata precettiva, posta in rapporto di evidente complementarità con le regole fissate nella Carta, e in particolare con quella irrevocabilmente sancita dall'articolo 139.

A ciò va aggiunto, come anche la dottrina – faccio riferimento in particolare al commento analitico della Costituzione italiana di Baschieri, D'Espinosa e Giannattasio – abbia sottolineato il carattere permanente della XIII disposizione che concorre a dare alla forma repubblicana valore preminente rispetto a tutte le altre previsioni costituzionali.

Ora, nulla vieta che una norma rafforzativa sia rivista, quando non ve ne sia più la necessità storico-istituzionale, ma occorre farlo senza adombrare alcuna ipotesi revisionistica più generale.

Il fatto che, a fronte delle numerose riforme istituzionali di cui ha bisogno il nostro ordinamento, si affronti la revisione della XIII disposizione come prima revisione di carattere costituzionale della nuova legislatura fa già sorgere qualche dubbio sulla natura di tale intervento.

Ma vi è di più, e lo dico senza alcuno spunto polemico verso colleghi che rispetto e stimo. Ho letto, nella relazione che accompagna la proposta di legge del senatore Pedrizzi, le seguenti affermazioni: «I dati ufficiali del *referendum*, presentati da De Gasperi al Quirinale, la mattina del 5 giugno 1946, non hanno sino ad oggi ottenuto la convalida della Cassazione». Il collega Magnalbò ha poi affermato, nella seduta della 1ª Commissione del 31 luglio, di «ritenere che l'approvazione dell'iniziativa in titolo sia un atto dovuto. Si tratta, infatti, dell'eliminazione di previsioni ingiustamente discriminatorie che contrastano oggi, in modo evidente, con lo spirito della Costituzione e i suoi principi. Similmente ritiene non coerente con l'impianto costituzionale la previsione dell'articolo

139 della Costituzione e reputa quindi giusto aprire la legislatura con questa significativa iniziativa di revisione costituzionale».

Di fronte ad affermazioni di questo genere, fatte da colleghi così autorevoli, e in considerazione dell'urgenza particolare con cui si affronta questo provvedimento, appare invero difficile, onorevole relatore, non cogliere proprio un approccio storico revisionista, consistente nel rimettere in discussione le ragioni dell'introduzione nel nostro sistema di una norma di chiusura della Costituzione legata alla scelta repubblicana.

Per questo motivo il partito storico della Repubblica non può che esprimere il proprio dissenso rispetto alla proposta di legge oggi al nostro esame. *(Applausi dei senatori Ferrara e Marino. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com).* Signor Presidente, a nome dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani, desidero ribadire preliminarmente che, a nostro avviso, la XIII disposizione non è transitoria e finale bensì disposizione finale, in quanto legata indissolubilmente alla forma repubblicana dello Stato e al principio, stabilito dall'articolo 139 della Costituzione, per cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Voglio ricordare che la natura finale della XIII disposizione è stata sottolineata da insigni costituzionalisti, oltre a quelli già citati dal collega Del Pennino, come Ettore Gallo, Malagugini e Galante Garrone. Cosa significa questa disposizione se non il giudizio, che non può essere rimosso con superficialità e cancellato con un colpo di spugna, su tragici eventi storici e sulle relative responsabilità?

Questo giudizio va ribadito con forza, ancora una volta, proprio quando, con il disegno di legge costituzionale, si vogliono far cessare gli effetti del primo e del secondo comma della disposizione, annullando così, a nostro parere, il giudizio storico sulle pesanti colpe di Casa Savoia.

Il problema non è quello di discettare sulle diverse argomentazioni giuridiche a sostegno della transitorietà o meno della norma, bensì quello di condividere o meno le motivazioni di fondo che spingono all'adozione del provvedimento legislativo. Quale carattere di urgenza riveste questa iniziativa di revisione costituzionale che inaugura addirittura la legislatura? Le nostre preoccupazioni non sono per le istituzioni repubblicane, per i rischi riguardanti l'ordinamento repubblicano, perché nella coscienza dei cittadini sono ben radicati i valori della rappresentanza elettiva e non certo quelli della rappresentanza dinastica.

Qual è l'opportunità politica, a distanza di pochi giorni dalla «Giornata della memoria», dalle commemorazioni dei tragici avvenimenti della seconda guerra mondiale, di questa iniziativa?

Le nostre preoccupazioni – è stato già detto da chi mi ha preceduto – sono soprattutto rivolte all'intento revisionista della nostra storia nazionale che il provvedimento sottende.

Ho citato la «Giornata della memoria», signor Presidente, ma la questione principale, oggi in relazione ai problemi dell'educazione democratica delle nuove generazioni, è di rinnovare e rafforzare la memoria storica collettiva circa gli eventi che hanno contrassegnato la storia del nostro Paese determinati dalle scelte di Casa Savoia, che se ha il merito dell'Unità d'Italia ha anche le gravissime responsabilità storiche di aver appoggiato fin dall'inizio, avallato e sostenuto il regime fascista, causa di tante tragedie per il popolo italiano.

Signor Presidente, si è parlato di diritti individuali fondamentali, di violazione del principio di libertà di circolazione e, in un certo qual senso, di rendere giustizia a persone incolpevoli che non portano alcuna responsabilità propria per i tragici eventi.

Noi Comunisti italiani proprio questa mattina (certamente risulterà dal Resoconto), insieme ad altri colleghi di diverse forze politiche abbiamo presentato un disegno di legge per rendere giustizia ai 700.000 italiani militari e civili che hanno vissuto in condizioni di lavoro coatto nei *lager* nazisti (quelli che sono chiamati «gli schiavi di Hitler»), costretti per ben venti mesi a lavorare per la macchina bellica del regime hitleriano, privati dello *status* di prigionieri di guerra e sottoposti a trattamenti inumani.

Erano stati assunti impegni specifici da parte di questo Governo, ma soprattutto dal Governo tedesco, che nell'agosto 2000 stabilì l'emanazione di un provvedimento di concessione di erogazioni specifiche, di benefici a chi ha tanto sofferto.

Il nostro disegno di legge viene presentato sostituendoci a quella che doveva essere una necessaria e giusta iniziativa del Governo. Abbiamo presentato varie interrogazioni alle quali non si è data risposta anche perché il Governo tedesco, nell'agosto 2001, allo scadere dei termini per la presentazione delle domande, con motivazioni molto discutibili sia sul piano giuridico che storico, ha valutato negativamente la titolarità dell'indennizzo da parte degli ex internati militari italiani e, forse, anche degli internati civili escludendo di fatto dal riconoscimento la quasi totalità degli italiani (ben 90.000 cittadini che hanno presentato l'istanza).

Abbiamo chiesto al Governo di intervenire sul Governo tedesco, perché siano soddisfatte le legittime istanze di coloro che, vittime dell'inumano comportamento della Germania nazista, ad oltre 56 anni di distanza dai tragici eventi aspettano giustizia per la violenza subita, un pur minimo riconoscimento morale e materiale e, soprattutto, il ripristino della verità storica.

Ecco perché, signor Presidente, a distanza di qualche giorno dalla «Giornata della memoria» non possiamo non ripensare a tutto questo, perché nessuna giustizia viene fatta per gli internati mentre, in tutta fretta, si vuole risolvere il problema dei Savoia.

Non vogliamo ripercorrere un secolo di storia nazionale, ma come non ricordare oggi la responsabilità di Casa Savoia nel non avere sottoscritto il decreto con la richiesta di stato d'assedio presentato dal capo del Governo Facta, che avrebbe posto subito fine alla marcia su Roma?

Con questo atto grave, insieme al congedo di Facta, fu congedato anche il sistema democratico e così i Savoia legarono le proprie sorti, e quelle della dinastia, al regime che si venne instaurando.

Subentrarono poi gli anni delle complicità: brogli e intimidazioni elettorali avallati dai Savoia e denunciati da Matteotti prima del suo assassinio; modifiche allo stesso Statuto albertino che trasformarono l'Italia in regime; tutte le iniziative politiche e tutti i decreti e provvedimenti avallati e sanzionati da Casa Savoia nel ventennio fino all'estate del 1943; la partecipazione italiana ai vari conflitti; la guerra civile spagnola; l'alleanza con la Germania nazista; la tragedia della seconda guerra mondiale con i suoi infiniti lutti e distruzioni; la sottoscrizione nel 1938 delle leggi razziali e di tutte le altre leggi liberticide.

Infine, la fuga ingloriosa a Pescara e poi a Brindisi, lasciando la Capitale e buona parte del territorio nazionale indifese, che segna il destino di una dinastia che ha fatto, sì, l'Italia ma che poi l'ha abbandonata a se stessa.

A fondo di questo brevissimo *excursus* storico, signor Presidente, la domanda è ancora la stessa: perché la legislatura deve iniziare con questo segnale politico di affossamento della verità e della memoria storica? Non è questo allora un altro tassello di quel revisionismo storico che tende ad offuscare i valori e le idealità della Repubblica e della Costituzione nata dalla Resistenza? Quando i Savoia ed i pretendenti al trono riconosceranno senza ambiguità e riserve mentali la Repubblica e la sua Costituzione? Quando faranno ammenda di avere sostenuto e condiviso la nascita di un regime autoritario che poneva fine alle garanzie e alle libertà dello stesso Statuto albertino? Quando i membri di casa Savoia decideranno di restituire l'intera documentazione degli archivi, i beni, compresi quelli artistici ed archeologici, che appartengono allo Stato italiano? Ecco perché diciamo no.

Questo provvedimento non è assolutamente urgente perché non opportuno; è preoccupante il revisionismo storico che lo ispira anche perché non è ancora emerso con tutta chiarezza che non si vuole in alcun modo incrinare i valori essenziali che stanno alla base e che motivarono l'adozione della XIII disposizione.

Ecco perché diciamo no: perché alla luce di tutto questo non si è posta ai discendenti di Casa Savoia nessuna condizione per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale. Al di là di un giuramento che sarebbe stato nel loro caso più che doveroso, i discendenti di Casa Savoia non hanno nemmeno chiaramente detto che osserveranno il dovere di fedeltà alla Repubblica, prescritto dall'articolo 54 della Costituzione.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, esprimiamo il fermo dissenso dall'iniziativa di revisione costituzionale su cui, in piena coscienza, esprimeremo il nostro voto contrario. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e Misto-RC e del senatore Muzio).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo alla seduta pomeridiana.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una interpellanza ed interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,01).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA (1002) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge , con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA (1002) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato il disegno di legge di conversione, composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E NORME FINALI

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di rimborsi IVA)

1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

a) se hanno già ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;

b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera *a)*, possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO

16.1

LA COMMISSIONE

Approvato

*Al comma 2, sostituire le parole: «*con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze*», con le seguenti: «*con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate*».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001».

16.0.100

PASTORE

Assorbito

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali", è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2002».

16.0.4

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Assorbito

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

Art. 16-*bis.*

(Abrogazione delle disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali)

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) è soppresso».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di demanio».

16.0.5 (già 17.0.100)

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Assorbito

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Abrogazione dell'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali, è abrogato».

16.0.11

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole "della rendita catastale" aggiungere le seguenti "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane"».

16.0.12/1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Ritirato

All'emendamento 16.0.12, al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.0.12/2 (testo 2)

TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Ritirato

All'emendamento 16.0.12, al comma 1, lettera c)*, capoverso 1, sostituire la parola:* «assoluta», *con le seguenti:* «dei tre quinti».

16.0.12/3 (testo 2)

TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Respinto

All'emendamento 16.0.12, al comma 1, lettera c)*, capoverso 1, sostituire le parole:* «a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti» *con le seguenti:* «con voto limitato ad un solo nominativo».

16.0.12 (testo 2)
LA COMMISSIONE
V. testo 3

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, comma 1, lettera *c),* concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.";

c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.";

2) dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente: "2-*ter.* I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.";

d) nell'articolo 22, comma 3, prima delle parole "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", inserire il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati.";

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera *m)*, inserire la seguente:

"*m-bis)* dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.";

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale, e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

16.0.12 (testo 3)
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, comma 1, lettera *c),* concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.";

c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.";

2) dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente: "2-*ter*. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.";

d) nell'articolo 22, comma 3, prima delle parole "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", inserire il seguente periodo: "Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati.";

e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera *m)*, inserire la seguente:

"*m-bis)* dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno.";

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale, e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tri-

butario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».

16.0.101
IL RELATORE
V. testo 2

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Contributo straordinario al CONI)

1. Al fine di consentire al comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di euro 103.291.000 per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.101 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Contributo straordinario al CONI)

1. Al fine di consentire al comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di euro 103.291.000 per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto

con il Ministro dei beni e delle attività culturali sono individuate le finalità di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.0.102 (testo 3 corretto)
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Indennità di presidio per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi)

1. Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:

a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;

b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;

c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 e entro il 31 ottobre 2002.

5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere *a)* e *b)* del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.

6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:

a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;

b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4 lettere *a)* e *b),* in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.

7. All'articolo 77, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1° gennaio 2002" sono

sostituite, rispettivamente, dalle parole "31 dicembre 2002" e "1° gennaio 2003"».

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(Regolazione contabile)

1. L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonché quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

17.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola «agevolazione» *con la parola* «agevolazioni».

17.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

17.0.100a (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni per la copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità effettuata con i veicoli valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" – capitolo 3555 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.101
TAROLLI
Approvato

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Contributo a favore dell'associazione Festival internazionale "Città di Trento")

1. All'Associazione Festival Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a Trento, è assegnata la

somma di 350.000 euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival internazionale della montagna "Città di Trento".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord.1
LA COMMISSIONE
Approvata

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «testo unico delle disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

All'articolo 7, comma 10, sostituire le parole: «testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», con le altre: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

Coord.2
IL RELATORE
Approvata

Nel titolo del decreto-legge, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti e associazioni».

All'articolo 5-*bis*, introdotto dall'emendamento 5.0.101, le parole: «lire 800», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,413 euro».

All'articolo 17 le parole :«all'articolo16» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23».

All'articolo 17-*bis,* introdotto dall'emendamento 17.0.100a (testo 2), dopo la parola: «autoprodotte» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1» (*come modificato dall'emendamento 1.100);* dopo le parole: «dei rivenditori» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 7-*bis*» (*introdotto dall'emendamento 7.0.100);* dopo le parole: «con i veicoli» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5-*bis*» (*introdotto dall'emendamento 5.0.100);* dopo le parole: «Campione d'Italia» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 15-*bis*» *(introdotto dall'emendamento 15.0.101).*

Alla rubrica dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e imposta di consumo sul gas metano per usi civili».

Alla rubrica dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: :«e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel».

Alla rubrica dell'articolo 5-*bis*, introdotto dall'emendamento 5.0.101, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in materia di accise».

Al titolo del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di pubblicità effettuata su veicoli, di contabilità speciali e di generi di monopolio».

Nel titolo del Capo II sono soppresse le parole: «aumento delle poste dei».

Il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di IVA, di trasferimento di beni demaniali, di giustizia tributaria, di funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di contributi ad enti e associazioni e norme finali».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (627)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470)

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:

«d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con

un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;».

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali ai sensi del comma 1 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«*2.* La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200».

5. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *1.* Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno – Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.

2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni».

6. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, i commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

EMENDAMENTI

1.100
IL RELATORE
Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai comma 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine».

1.101
IL RELATORE
Approvato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

ARTICOLI 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche

e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

Art. 3.

Approvato

(Acquisizione di servizi informatici)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.

Art. 4.

Non posto in votazione (*)

(Oneri)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a euro 16.190.923,79 per l'anno finanziario 2002, si provvede, per detto anno, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*) Approvato l'emendamento 4.100 interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

4.100
IL RELATORE
Approvato

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4. - *(Oneri). – 1.* All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.1002 di conversione in legge del decreto-legge n. 452. Emendamento 16.0.12/3 (testo 2), Turci e altri	172	171	000	064	107	086	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ACCIARINI MARIA CHIARA	F	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOGLIATI ANTONIO	C	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	
AMATO GIULIANO	F	
ANDREOTTI GIULIO	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	
BASSO MARCELLO	F	
BASTIANONI STEFANO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	
BEDIN TINO	M	
BERGAMO UGO	C	
BETTA MAURO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCONI LAURA	C	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BOREA LEONZIO	M	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNALE GIOVANNI	F	
BRUTTI MASSIMO	F	
BRUTTI PAOLO	F	
BUDIN MILOS	F	
CALDEROLI ROBERTO	C	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CAMBURSANO RENATO	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	
CARRARA VALERIO	C	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CAVALLARO MARIO	M	
CHINCARINI UMBERTO	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	
CHIUSOLI FRANCO	F	
CICCANTI AMEDEO	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONSOLO GIUSEPPE	C	
CONTESTABILE DOMENICO	C	
CORRADO ANDREA	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	
CURSI CESARE	M	

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CUTRUFO MAURO	C	
D'ALI' ANTONIO	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	
DANIELI FRANCO	F	
DANZI CORRADO	C	
DATO CINZIA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DEGENNARO GIUSEPPE	C	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE PAOLI ELIDIO	F	
DE PETRIS LOREDANA	F	
DE RIGO WALTER	C	
DE ZULUETA CAYETANA	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	
DONATI ANNA	F	
EUFEMI MAURIZIO	C	
FABBRI LUIGI	C	
FABRIS MAURO	F	
FALCIER LUCIANO	C	
FALOMI ANTONIO	F	
FASOLINO GAETANO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	M	
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	
FISICHELLA DOMENICO	P	
FLAMMIA ANGELO	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FORMISANO ANIELLO	F	
FORTE MICHELE	C	
FRANCO PAOLO	C	
FRANCO VITTORIA	F	
FRAU AVENTINO	M	
GABURRO GIUSEPPE	C	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GENTILE ANTONIO	C	
GIARETTA PAOLO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GIRFATTI ANTONIO	C	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRECO MARIO	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	
GUASTI VITTORIO	C	
GUBETTI FURIO	M	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	C	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	
IZZO COSIMO	C	
KAPPLER DOMENICO	C	
KOFLER ALOIS	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	M	
LONGHI ALEANDRO	F	
MAGRI GIANLUIGI	C	
MAINARDI GUIDO	C	
MALAN LUCIO	C	
MALENTACCHI GIORGIO	F	
MANCINO NICOLA	F	
MANFREDI LUIGI	C	

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	
MANZELLA ANDREA	F	
MARANO SALVATORE	C	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	C	
MELELEO SALVATORE	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MICHELINI RENZO	F	
MINARDO RICCARDO	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	
MONTALBANO ACCURSIO	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	M	
MORRA CARMELO	C	
MUGNAI FRANCO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	
MUZIO ANGELO	F	
NESSA PASQUALE	C	
NIEDDU GIANNI	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	M	
PASCARELLA GAETANO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	
PEDRIZZI RICCARDO	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PIANETTA ENRICO	C	
PICCIONI LORENZO	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	
RAGNO SALVATORE	C	
RIZZI ENRICO	C	
ROTONDO ANTONIO	F	
SALZANO FRANCESCO	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	
SAPORITO LEARCO	M	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	
SCOTTI LUIGI	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	
SESTINI GRAZIA	M	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	
STANISCI ROSA	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	
SUDANO DOMENICO	C	
TAROLLI IVO	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	
TESSITORE FULVIO	F	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOFANI ORESTE	C	
TOIA PATRIZIA	F	
TONINI GIORGIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	
TREDESE FLAVIO	C	
TREMATERRA GINO	C	
TUNIS GIANFRANCO	C	
TURCI LANFRANCO	F	
VALDITARA GIUSEPPE	C	

Seduta N. 0110 del 31-01-2002 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
VALLONE GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	C	
VICINI ANTONIO	F	
VITALI WALTER	F	
VIZZINI CARLO	C	
ZANCAN GIAMPAOLO	M	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. RIPAMONTI Natale
Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e istituzione dei punti di osservazione astronomica (1072)
(presentato in data **30/01/02**)

Sen. SEMERARO Giuseppe
Riconoscimento delle associazioni di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073)
(presentato in data **30/01/02**)

Sen. DETTORI Bruno, VALLONE Giuseppe
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di designazione dei presidenti degli Enti parco (1074)
(presentato in data **30/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Norme per il recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nella aree naturali protette (1075)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale: istituzione del «Sistema dei parchi del Mezzogiorno continentale« (1076)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Norme quadro in materia di speleologia (1077)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Istituzione del Museo archeologico nazionale delle genti italiche, del Laboratorio e della Scuola per il restauro nel complesso di Santa Maria d'Orsoleo in Sant'Arcangelo (1078)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili (1079)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari (1080)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. COVIELLO Romualdo
Riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo (1081)
(presentato in data **31/01/02**)

Sen. MINARDO Riccardo, CICOLANI Angelo Maria
Modifiche dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 relativi alle professioni di geometra e di perito industriale (1082)
(presentato in data **31/01/02**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. ACCIARINI Maria Chiara, Sen. PAGANO Maria Grazia
Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 3º Aff. esteri, 4º Difesa, 5º Bilancio, 8º Lavori pubb., 10º
Industria, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **31/01/02**)

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. BASSO Marcello, Sen. VIVIANI Luigi
Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069)
previ pareri delle Commissioni 5º Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **31/01/02**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. TATÒ Filomeno Biagio
Sviluppo delle scommesse via telematica (830)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, Giunta affari Comunità Europee
(assegnato in data **31/01/02**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio
Nuove norme riguardo l'ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (971)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **31/01/02**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. BASSO Marcello ed altri
Norme per la salvaguardia di Venezia (1070)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **31/01/02**)

Disegni di legge, ritiro

In data 30 gennaio 2002, il senatore Danieli Paolo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Elevazione dei limiti di età per il collocamento in congedo degli ufficiali generali che rivestono talune cariche istituzionali» (706).

Affari assegnati

In data 31 gennaio 2002, è stato deferito alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in ordine al programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 marzo 2002. La 1ª Commissione permanente e – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di

merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo (n. 78).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 marzo 2002. La 1ª Commissione permanente e – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento – la Giunta per gli affari delle Comunità europee potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi di dirigente, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, al dottor Marco Fabio Rinforzi e alla dottoressa Concetta Zezza; nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità al dottor Gregorio Prestinaci.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 28 gennaio 2002, ha inviato, ai sensi degli articoli 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispettivamente, le relazioni sullo stato della disciplina militare e sullo stato del personale di leva ed in ferma breve, relative all'anno 2000 (*Doc.* XXXVI, n. 1).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Ufficio per l'esecuzione degli adempimenti relativi alle adunanze delle Sezioni centrali di controllo Stato, con lettera in data 28 gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14

gennaio 1994, n. 20, una relazione concernente gli esiti dell'indagine condotta sugli interventi per la fruizione dei beni culturali.

Detta documentazione è stato trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 gennaio 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione del 13 dicembre 2001 con la quale la Corte dei conti riferisce in ordine alla certificazione non positiva dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 11 settembre 2001, relativa al contratto del personale dirigente del comparto delle Regioni e autonomie locali per il biennio economico 2000-2001.

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 gennaio 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 18

CADDEO: sull'incremento delle dotazioni organiche del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari (4-00596) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

CORTIANA: sulla proposta di chiudere le moschee avanzata da alcuni esponenti della Lega Nord (4-00776) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

CORTIANA: sulle dichiarazioni dell'europarlamentare on. Borghezio sulla schedatura dei cittadini di culto musulmano (4-00777) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

FAVARO: sull'apertura di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Vittorio Veneto (Treviso) (4-00386) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

FLORINO: sui fondi stanziati per il coordinamento della protezione civile a Napoli (4-00433) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

FLORINO: sui trasporti vesuviani del comune di Portici (4-00550) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

MANZIONE: sull'attribuzione degli spazi per parcheggi comunali nella città di Cava de Tirreni (4-00493) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

MARINI: sulle presunte irregolarità verificatesi a Lamezia Terme durante le elezioni amministrative del 13 maggio 2001 (4-00557) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

PAGLIARULO: sui tre giovani che durante l'esecuzione dell'inno nazionale nella partita di calcio Italia-Marocco imitavano il saluto fascista (4-00361) (risp. MANTOVANO *sottosegretario di Stato per l'interno)*

RIPAMONTI: sulla collocazione anagrafica del carcere di Bollate (4-00373) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

STANISCI: sulla situazione del consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) (4-00599) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno)*

Interpellanze

RONCONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che nel territorio del Comune di Nocera Umbra (Perugia) in località «Acciano» insiste da anni un invaso artificiale costruito in terra battuta e che dovrebbe garantire sufficienti risorse idriche a tutta la vallata dell'Umbria centrale;

che dal 26 settembre 1997 data degli eventi sismici il bacino è stato completamente svuotato e così rimane tuttora,

si chiede di sapere:

per quali motivi tale invaso sia rimasto inutilizzato e se questa situazione sia conseguente ai danni eventuali riportati dalla struttura a seguito del terremoto;

per quali motivi fino ad oggi non sia stata fornita alcuna notizia in merito ai cittadini e alle istituzioni interessate;

se sia vero che le colline circostanti siano considerate a rischio di frane con conseguente grave rischio incombente sul bacino;

se sia vero che esistono sorgenti alla base della diga che ne minerebbero la stabilità;

quando sarà rimesso in funzione il bacino idrico.

(2-00131)

Interrogazioni

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

all'articolo 144 comma 5 della legge Finanziaria del 23 dicembre 2000 n. 388 era previsto uno stanziamento per fronteggiare gli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, attraverso interventi infrastrutturali e a favore dei soggetti privati, cittadini e attività produttive, con l'emanazione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;

con la legge finanziaria 2002, pur con un immotivato decremento dei finanziamenti sono stati confermate le disponibilità per la contrazione di mutui allo scopo attivati dalle Regioni;

a tutt'oggi non è intervenuto il riparto così come previsto dai limiti di impegno relativi la Tabella 2 (articolo 45 comma 1) della legge finanziaria 2002 riparto delle somme per le Regioni interessate;

sia il Coordinamento dei Comitati alluvionati che il Coordinamento degli Enti Locali di Casale Monferrato (Alessandria) hanno denunciato lo slittamento dei tempi di detta ripartizione conseguenti alla mancata comunicazione da parte di alcune Regioni e dei Ministeri competenti riguardo la qualità e quantità dei contributi attesi;

si chiede di sapere:

quali Regioni abbiano adottato i piani di interventi straordinari specificando la data dell'adozione secondo l'ordinanza n. 3090 del 2000 articolo 1 comma 1;

se, in caso di mancato rispetto delle ordinanze, il Dipartimento abbia provveduto ad attivare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 12 del 1998, ovvero se sia stato attivato secondo l'ordinanza n. 3090 articolo 1 comma 3;

se, e in quale data si sia proceduto ad effettuare la presa d'atto dei piani anche per stralci, come previsto dall'ordinanza n. 3090 articolo comma 2, come modificato dall'ordinanza numero 3092 articolo 2 comma 1 e dall'ordinanza numero 3110 articolo comma 2;

quale sia stata la ripartizione delle somme secondo le ordinanze nn. 3090/3093/3095.

se gli interventi compresi nel Piano che dovevano essere affidati alla realizzazione entro il 30 marzo 2001 come previsto dall'ordinanza numero 3090 art. 2 c. 4, siano stati affidati ed in caso contrario quali siano le ragioni per cui ciò non è avvenuto;

quale sia l'esito del monitoraggio per schede, relativo agli interventi, o in mancanza di ciò quale sia lo stato di attuazione fisico, amministrativo e finanziario delle decisioni;

quale siano le misure adottate dal Dipartimento in caso di mancato invio nei termini, della documentazione richiesta per l'effettuazione della rilevazione e se si sia dato luogo alla concessione di proroghe e considerati i termini perentori se si siano adottate misure sanzionatori;

quali siano le richieste fino ad oggi pervenute dalla Regione interessata per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati e conseguentemente se non ritenga necessario e urgente comunque autorizzare a concorrere con contributi in favore delle Regioni che hanno già richiesto di contrarre mutui e/o che abbiano già fornito la quantizzazione delle risorse necessarie;

quali provvedimenti intenda adottare per favorire l'accelerazione delle procedure atte a governare la distribuzione delle risorse previste dalla legge finanziaria al fine di consentire ai privati cittadini e alle attività produttive di poter concludere le ristrutturazioni delle abitazioni e delle strutture produttive a distanza di ormai 15 mesi da quegli eventi;

se non ritenga urgente incontrare le rappresentanze degli Enti locali e dei Comitati alluvionati per concertare le soluzioni adeguate alla preoccupante stagnazione dei provvedimenti in questione.

(3-00295)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il comune di Melissano denuncia ormai da tempo una grave crisi del settore vitivinicolo;

che, infatti, a causa di politiche sbagliate, risultano migliaia i quintali di vino rimasti invenduti;

che, nonostante tutti parlino bene del settore, si nota lo scarso interesse a partire dalla istituzioni regionali;

che non bisogna trascurare il diritto di usufruire dei fondi comunitari per la ristrutturazione dei vigneti, ma prima è necessario provvedere all'imbottigliamento e all'invecchiamento dei nostri vini, per differenziarci con la qualità,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per trovare delle soluzioni di fronte ai tanti quintali di vino invenduto, che sono la prova evidente di errori, per i quali è giunto il momento di porre fine.

(4-01327)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il cittadino italiano Giorgio Perlasca con spirito di abnegazione, sprezzo del pericolo e intrepido coraggio salvò migliaia di ebrei ungheresi dalla persecuzione nazista e dalla deportazione nei campi di sterminio,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non intenda disporre, ove non avesse già provveduto, al conferimento dell'onorificenza della Medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria.

(4-01328)

COSTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che di fatto in data 26 gennaio 2002 senza alcuna comunicazione preventiva è stata sospesa l'attività del Centro di Prima Accoglienza di Otranto, unico centro gestito da un ente pubblico (comune) con la collaborazione di soli volontari che hanno pesato e pesano sulle finanze pubbliche in maniera irrilevante rispetto ai Centri gestiti dai privati;

che ai cittadini otrantini si sono affiancati Associazioni di volontariato provenienti da tutta Italia;

che nel corso degli anni innumerevoli sono state le attestazioni di stima per il considerevole ed ottimo lavoro svolto dal Centro;

che dal febbraio 1991 Otranto è investita dall'arrivo di decine di migliaia di clandestini (profughi e non);

che al 31 dicembre 2001 i dati sanitari contano 67.045 cittadini extracomunitari transitati da Otranto di cui 19.641 hanno avuto bisogno di cure;

che in collaborazione con l'Istituto di igiene e sanità di Bari migliaia di bambini sono stati sottoposti a *screening* per valutare la copertura vaccinale poiché provenivano da Paesi in stato di guerra;

che i risultati sono serviti all'Organizzazione mondiale della sanità per decidere le strategie sanitarie preventive da seguire;

che attualmente è in corso uno studio, con la collaborazione della Clinica otorinolaringoiatra dell'Università di Bari, che coinvolge 500 casi, sempre nella ricerca di patogeni a scopo preventivo;

che invece di sfruttare appieno tanta esperienza e professionalità, una volta tanto pubblica, si è incautamente deciso di sopprimerla,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire ripristinando al più presto l'attività del Centro di Prima Accoglienza di Otranto.

(4-01329)

DI SIENA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri.* – Premesso che:

con le disposizioni dell'articolo 38 della legge finanziaria 2002 sono stati elevati i livelli delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e con circolare INPS del 16 gennaio 2002 si precisa che l'adeguamento riguarda anche i percettori di pensioni italiane residenti all'estero e in possesso di cittadinanza italiana;

nella stessa circolare si rinviava, per queste categorie di pensionati, a «ulteriori comunicazioni»;

la situazione economico-sociale in Argentina è quella a tutti nota e si riflette pesantemente sulle condizioni di vita dei nostri connazionali con redditi minimi,

si chiede di sapere se non si ravvisino le condizioni per attivare le procedure più sollecite affinché gli aumenti previsti per gli aventi diritto che risiedono in un Paese in condizioni così drammatiche come quelle in cui si trova l'Argentina, siano concessi in tempi rapidi.

(4-01330)

NOVI, LAURO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legge n. 142 del 1990 ha definito la specifica competenza del Sindaco sulla disciplina degli orari di apertura degli sportelli delle Pubblica Amministrazione;

la successiva legge n. 281 del 1998 ha stabilito per la stessa Pubblica Amministrazione l'obbligo di fornire al cittadino il servizio pubblico secondo standard di elevati, o quantomeno ragionevoli, livelli di qualità, in ogni caso non con modalità al disotto del livello minimo di dignità dell'uomo;

il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero il locale Dipartimento di Napoli si accinge ad accorpare tutti i suoi uffici in un'unica sede presso il Centro Direzionale di Napoli;

tale accorpamento comporterà la chiusura dei principali sportelli presenti in città e che da quindici anni sono al servizio di oltre centomila utenti di Napoli e provincia;

tale decisione fa seguito a quella già discutibile di chiudere gli sportelli il giovedì pomeriggio;

le difficoltà e i disagi dei cittadini saranno inevitabilmente aggravati visto che dovranno usufruire in ogni caso di un solo ed unico sportello a loro disposizione per esercitare il diritto di accesso alle informazioni sulle loro pratiche, a prescindere dalla distanza e dalla possibilità di raggiungere questo ufficio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare questo accorpamento di uffici assai lesivo per gli interessi dei cittadini.

(4-01331)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che gli automobilisti italiani sono tra i più penalizzati d'Europa;

che sul costo della benzina al dettaglio gravano ancora varie addizionali di tasse risalenti alla guerra di Abissinia del 1936, alla crisi del Canale di Suez, alla missione in Libano, ai terremoti del Belice e del Friuli;

che secondo uno studio dell'ANFIA, associazione dei costruttori di auto, dal 1992 ad oggi, a fronte di un aumento generale delle tasse del 40, 5 per cento, i vari balzelli applicati agli automobilisti sono, invece, aumentati del 68,8 per cento;

che nel 2001 il fisco ha incassato dagli automobilisti italiani, per la somma delle varie imposte, accise e tasse, 134.700 miliardi di lire;

che tale gettito rappresenta il 22 per cento di tutte le entrate tributarie;

che anche le imposte dei trasferimenti variano dalle 571.200 in Italia contro le 35.000 della Germania e le 120.000 della Spagna e lo zero della Gran Bretagna;

che il Governo nel proprio programma aveva promesso una generale riduzione delle tasse,

l'interrogante chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda ridurre il carico fiscale che grava sugli automobilisti italiani.

(4-01332)

BONFIETTI, FASSONE, MARITATI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nel processo noto come Imi- Sir è stato lamentato che una rogatoria richiesta dalla Magistratura italiana fin dal 1997 allo Stato delle Bahamas non è stata fino a questo momento evasa;

che un simile enorme ritardo rischia di produrre esiti di prescrizione di eventuali reati e comunque arreca un grave intralcio allo svolgimento del processo, che l'articolo 111 della Costituzione vuole sia celebrato in tempi ragionevoli;

che, a quanto si apprende dalla stampa, il ritardo sarebbe dovuto, tra l'altro, anche al fatto che non sono stati corrisposti onorari al legale che dovrebbe tutelare l'interesse ad una sollecita risposta dello Stato italiano,

si chiede di sapere se corrisponda a verità che la rogatoria in questione sia pendente di oltre quattro anni;

se vi siano altre rogatorie, non solo riferite al processo sopra nominato, in situazione di analoga «sofferenza», quali siano le ragioni di un simile gravissimo ritardo e quali interventi il Ministro in indirizzo intenda effettuare per conseguire una sollecita risposta alla richiesta inoltrata.

(4-01333)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00293, del senatore Vallone, sull'emergenza idrica nella provincia di Agrigento;

3-00295, dei senatori Muzio ed altri, sugli stanziamenti per fronteggiare gli eventi alluvionali.